

Ecc. Corte di Cassazione

Controricorso

Ottoboni Luciano e Bartolo

avverso il ricorso di

Locatelli Berenice



N. *1* del 1. OTT. 1925 192

Il Sig. Avv. *Manzoni*
ha depositato

per diritto di chiamata nella causa tra
Chobani
e *Loiabelli*

930

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

*Dato al ...
...
il ricorso*

N. _____

*Av. Reggio Atg R. G. S.
dep. 17.1.21
Bottanice*

Av. GELMETTI FRANCESCO

TRIBUNALE di *Castiglione della Stiviere*

PRETURA di _____

CAUSA

di *Ottoboni Luciano*
Bortolo

CONTRO

Locatelli Berenice

IN PUNTO

Pagamenti N. L. 1764.44

GIORNI delle UDIENZE

1922 Dicembre 29

1923 Gennaio 23

" febbraio 20

" " 27

" Marzo 20

" aprile 10

" " 24

*1922 Maggio 29
" Giugno 12*

Elenco

- 1 Citazione
- 2 Comparsa di istruttoria
- 3 Comparsa Civile finale
- 4 Mandato.

Documenti

I Documenti cartacei relativi per documenti
1. £1400 a £2100

II Libretto — 20 giugno 1922 l'ultima
mensualità aff. £1250

Giulio



Prov. di ROMA

Avanti il T. Tribunale

Civ. Civile di Castiglione delle Stiviere

Atto di citazione

In Terra Mantovana, mese di Dicembre 1922

A richiesta di Ottoboni Luciano e Bortolo residenti in Terra Mantovana

ed effettivamente domiciliati in Castiglione delle Stiviere presso e nello studio del loro avvocato Gennetti dottor Giuseppe

ritenuto che coll'11 Novembre 1922

è affatto di essere il contratto di affitto del fondo Vivaudi, già di

proprietà della sig. Berenice Locabel li vedova Degini, concluso per due

anni cogli obblighi richiesti:

che a deroga dei patti e condizioni del contratto di affitto precedentemente vigenti con Messeda

glia Guerrina ai quali il contratto biennale stipulato cogli obblighi

richiesti Ottoboni, già riferimento, fu convenuto il maggiore canone

in L. 2500, l'attribuzione delle sovra-

ge in quinti due di grado terzo, ed in

P 539 Re
Bull.

Prop	L. 15
Tito	2.25
Motiv	1.25
Coste	1.90
Manca	1.10
	<u>L. 4.95</u>
Bull.	9.60
	<u>L. 14.55</u>



undecimale di una pu anno, e la cessione
ne in proprietà degli Ottoboni
Luciano e Borbolo di tutte le scorte
e sorveglianze fatte al Messedaglia
Guerino e del letame e pattume
(foletto) esistenti sul fondo e
menzionati nel contratto col
Messedaglia Guerino

Intanto che per non essere stata
fatta menzione o riserva nell'atto
di vendita del fondo Viandi al
Dott. Briacchera delle scorte e sor-
veglianze succitate, come non
più di compendio dell'affittanza
Messedaglia e come vedute e pro-
fate in proprietà degli Ottoboni,
il Dott. Briacchera Giacomo attua-
le proprietario del fondo Viandi
protestandosi proprietario delle
scorte e sorveglianze e del letame
e del pattume esistenti sul fondo
acquistato sopra riferire, si rifiu-
ta di consegnarle al debitore
Ottoboni, o di consegnarle il
prezzo:

in sottoritto Off. Giud. della A. Pretura
di Villa Mantovana ho istato siccome
cito

Le Sig. Locatelli Berenice vedova Degini
a comparire davanti al Tribunale
Civ. Reale di Castiglione delle Stiviere
alla pubblica udienza del giorno 26
Dicembre 1922 alle ore 14 per i
in suo capriccio o dichiarata con
sumaria, sentire

giudicare

Dovrà, essa Sig. Locatelli Berenice, to-
sto conseguire o pagare l'importo,
gali, proutoni, portelli e colonne
La rate dell'importo di L. 939.44:—

Chil. 150 di filo di ferro zincato per reti del
l'importo di L. 225:— Lettame e falcetto
dell'importo di L. 600 e così per l'impor-
to complessivo di L. 1764.44. —

Dovrà la detta Sig. Locatelli rifonde-
re ai richiedenti le spese di causa
e di sentenza, e questa essere pro-
visoriamente definitiva

Copia di quanto sopra viene oggi istato notifi-
cata e rimessa alle Sig. Locatelli Berenice Degini

parlando e occupando alla stessa in
persona

Francis W. [unclear]

Superior a [unclear] 20-12-1922

n. 323 v. g.



Il Tribunale Civile Civile



D. Castiglione alle Stiviere
nella causa

promossa con citazione 9 Dicembre 1912

N. 535 Off. Giud. Schirotti; La

Ottoboni Luciano e La Ottoboni Bor-
tolo coll'avvocato per Giuseppe Gelmetti
contro

Locatelli Berenice La Valle Mantovana
coll'avvocato per Aurelio Nadari
in punto

pagamento di somma

Comparsa di istruttoria

Il sottoscritto pagava per un ter-
zetto e per testi sui seguenti capitoli:

1° Vero che manifestò ai vivi nell'Otto-
bre 1914 all'Espresso Quercino affittua-
le del fondo Vicauti posto in Valle
Mantovana, la proprietaria sig. Loca-
telli Berenice ne affidò la conduzione
agli Ottoboni Luciano e Bortolo:

2° Vero che nel 1919 fra gli Ottoboni e
la sig. Locatelli fu trattata la cau-
pa = vendita del fondo Vicauti:

3° Vero che per cause diverse la causa



rendita suddetta; con esse luogo, che fu
restituita la somma sborsata Tagliotto-
boni a titolo di impiego per le trattative,
e concluso cogli Ottoboni stessi, e per il
fondo medesimo contratto di affitto
per anni due e per L. 2500 annue ai
patti e condizioni del contratto 7 No-
vembre 1913 N. 5469 del notaio Federici,
spittolo in compendio del Maffi Tagliotto-
boni:

4° Vero che nell'occasione del nuovo contratto
lo ha signor Tonacelli e favorì gli Ottoboni
di far coltivare le curanze in polli,
grano turo, frumento e uva, e tra-
smise in proprietà degli Ottoboni il
lettore, il falcetto, riconoscendo agli
Ottoboni il diritto al rimborso delle spese
per filo ferro impiantato nelle reti,
per pali e palani messi alle reti stesse.

5° Vero che Tagliotto-boni e cessionari di cui
sopra ha signor Tonacelli ebbe a dettare
di avere notiziato il signor Dott. Bianchi,
acquirente del fondo Vignola, al quale
non fu nemmeno parlato, e non avere
ricevuto né morte, né letture, né

fatto, e l'abbreviazione di proprietà

dei Ottoboni:

È vero che il fondo fu venduto al sig.

Dott. Bianchi a misura in ragione di

l. l. l.

l. l. l.

l. l. l.

l. l. l. all'indiana del 10-4-1923

l. l. l.



Prov. di TORINO

Il Tribunale Civile Reale di
Castiglione della Pescaia
nella causa

promossa con citazione 9 dicembre 1922
N. 535 Uff. Giud. Sbiralli: La
Oboloni Lucia e La Oboloni
Bortolo col' avv. Gaetano Selvetti
per mandato 10 dicembre 1922 N. 403 di
Rep. notajo dell'Archivio federale:
contro

Locatelli Perenne di Valda Maremmana
col' avv. Aurelio Nodari
in punto

pagamento di somma
Bouyaya Cavallottone

Avendo il procuratore della convenuta
deklarato di non aderire all'ammessa
ne della parte per interpellato e per tutto
proprio calca causa di istrutto-
ria commessa all'udenza del 10 apri-
le 1923, il sottoscritto chiede prova
al Tribunale di ammettere le prove
per interpellato e per tutto sui sei
capitoli suorizzati nella citata



campagna di istruttoria si ha avuto
per qui letteralmente trascritto.
Scettura per uniformare e definitiva

[Signature]

[Signature]

Pr. all'udienza 12-5-1923

Gl'oreni, conve-



Prov. di ROMA

N^o 403 *Repubblica*

Mandato alle liti

Ottoboni *Manuale* 3^o

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia



L'anno millenovecentotrentadue 1932 il dì dieci
10 del mese di Dicembre.

In Corte Mantovana nel mio studio in via S.
Martino al Civ. N. 34.

Avanti a me il Ministro Fedemio fu Ghivanna
Notari con residenza a Caprio degli Appoliti, in
virtù del collegio notarile dei distretti uniti
di Mantova, Bozzolo e Castiglione della Stiviere,
si sono costituiti personalmente i signori:

Ottoboni Luciano fu Giovanni Battista ed
il suo figlio Bartolo, attualmente nati il primo
a Valleggi sul Mincio ed il secondo a Goito, e domi-
ciliati entrambi a Corte Mantovana.

Componenti della cui identità personale e
piena capacità giuridica sono personalmente
certi, i quali avendo i requisiti di legge e l'assenza
dime notari rinunciano all'assistenza del testimone,
in questo atto.

Col quale i sottoscritti procuratori Signori Otto
Boni Luciano e Giu. Battista e figlio Bartolo s'
chiarano d' nominare, come nominano, in loro
procuratori alle liti i Signori Avvocato Francesco
Gelmetti del foro di Castiglione delle Stiviere, ed
Avvocato Arturo Peggio del foro di Brescia,
affinchè tanto unitamente quanto separatamen-
te abbiano a rappresentarli in ogni loro causa,
attiva o passiva, promossa o da promuoversi, in
qualsivolta a qualsiasi autorità giudiziaria, in o-
gni stadio e sede.

A tale scopo li autorizzano e valersi d' ogni mezzo
di prova e rimedio offerto dalla legge a sostegno dei
diritti e ragioni d' essi ed eredi, promuovendo - ad
l'occorrenza - atti conservativi, cautelativi ed execu-
tivi, ricorrendo contro ordinanze, decreti e sentenze.

Li autorizzano ancora a compiere tutti quegli
atti, pratiche e formalità, tutte comprese e
minime eccettuata, che sono proprie della na-
tura del presente mandato, compresa la facoltà
di sostituire altri procuratori compresi o
più limitati poteri.

Pedelerano inferiori di eleggere domicilio
presso i sottoscritti procuratori, i quali rimas-
sono autorizzati ad eleggersi altrove e dove



riterranno utile e conveniente.

Richiesto io Notai, lo ricevute quest'atto, di cui ho Distinta
data lettura all'effondanti de apprandolosi Dello L. 4,80
intervenire in conferma con me Notai. Ser. 11^{ra} 2,40

Costa d'un foglio da Lire 4,80, scritto d'incamens Onorario 14 -
nelle prime due facciate e finqui nella terza, da rularia Cassa Paz.^{ca} 3,50
e in originale in forma di brette. Repubbli-male 3 70.

Ottoloni Bartolo,
Ottoloni Luciano
Mantovani Notai

Totale L. 27,80
Maffei not



AMMINISTRAZIONE DEL DEMANIO E DELLE TASSE SUGLI AFFARI

Art. 9 del Regol. approvato col R. Decreto
23 dicembre 1897 N. 549
e Legge 20 maggio 1897 N. 217

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

DI

CONTRATTO VERBALE

di _____
N. _____ delle denunzio
Art. _____ Registro Atti Privati
Sov. _____
L. _____ ratti-lettera.
(1) _____ paternità del de-
denunzianti ed indi-
_____ ziante è il locatore
(2) _____
uno.
denunzianti o denunciante
e per conto di (co-
_____ ruità e domicilio del
locatore) ed i signori
(3) _____ paternità e domicilio
contraenti).
pure avranno.
_____ uno in tutte lettere,
ed estimativa di-
(4) _____ convenzioni.
zianto o dei denun-
zianti.



Il sottoscritto⁽¹⁾ Ottoboni Portolo
S. Luicou
dimorant⁽²⁾ e a Volta Maurorana
dichiara _____ di aver e verbalmente stipulato le
seguenti convenzioni fra _____ esso denunziant⁽³⁾ e di parte
Luicou colla signora Loccatelli Berenice
convenzioni che⁽⁴⁾ hanno avuto la loro
esecuzione col giorno⁽⁵⁾ undici Novembre 1920

Oggetto della convenzione⁽⁶⁾

Aumento del canone di affitto da L. 1400 a L. 2500
portato dal contratto d'affitto stipulato
fra la sign. Loccatelli Berenice e Messaaglia
Guerrino con atto 7 Novembre 1913 N. 3469
il notaio dott. Giovanni Ferris di Volta
Maurorana, per la durata di anni nove
scaduti l'11 Novembre 1922

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 70 e 74 della legge
20 maggio 1897 N. 217, sulle tasse di registro.

A Prezica il 7 gennaio 1924
I _____ Denunziant⁽⁷⁾

Ottoboni Portolo

Registrata la presente denuncia addì 17 - 1 - 1924 al N. 2116
Vol. 19 Foglio _____ Registro Atti Privati ed esatte Lire quaranta
quattro e cinque



Il Ricevitore

[Signature]

Estratto della Legge 20 maggio 1897 n. 217.

Art. 70.

La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo art. 74, si eseguirà mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione, da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sarà sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.

Art. 74.

I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessioni o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate, entro venti giorni, decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione.

Art. 82.

Le altre scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne è seguita la stipulazione.

Art. 95.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, sarà in ragione di sei volte la tassa, e in ogni caso non minore di lire dodici. Questa tassa andrà a carico esclusivo del locatore, non ostante qualunque patto in contrario, e il conduttore non sarà tenuto che al pagamento della tassa quand'anche dovesse far uso del contratto in giudizio.

Art. 155.

Sono esenti da registrazione fino a che non se ne faccia uso in giudizio o in altro modo, giusta le disposizioni della presente legge:

1. Le locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le lire centoventi all'anno, o trattandosi di pigione per abitazione, non ecceda lire centosessanta all'anno.
2. Le locazioni parimente verbali o in forma privata di terreni, quando son fatte agli immediati lavoratori dei terreni medesimi, ed il fitto e i corrispettivi non eccedano le lire cento all'anno.

Art. 41 della Tariffa.

Gli affitti e le locazioni di beni stabili o mobili a tempo determinato e contratti di colonie e mezzerie, basati sulle regole ordinarie della locazione e sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti e cessioni di tali affitti e locazioni sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 25 per ogni 100 lire.

Art. 163 della Legge 1897.

Le tasse stabilite dalla presente legge sono soggette all'aumento di due decimi.

Estratto dell'art. 9 del Regolamento 23 dicembre 1897 n. 549.

... saranno distribuiti gratuitamente dall'amministrazione gli stampati per la denunzia dei contratti non ridotti in scrittura.

Nota 30 Giugno 1922

Quers dal signor Ottoboni

Conto L 1250 mille duecentocinquanta
quali rata affetto scaduta ieri del fondo
Vinari, da trasmettere al signor M. Gioio
mo Biandra quale Proprietario.





Avv. GELMETTI FRANCESCO

28

NELLA CAUSA

di

Contro

Numero
Progressivo

DOCUMENTI

Pagina

Nota spese e competenze

dovute al l'Avv. Grand'Uff Arturo Reggio dal

Sig. ~~non~~ avv. Gelmetti Francesco

per causa OTTOBONI- ZOCCATELLI

CARTOLERIA LUZZAGO, Via Trieste, 13 - BRESCIA

DATA	OPERAZIONI	SPESE	COMPETENZE	ESAZIONI
1924				
Genn. 24	Costituzione e rinvio	6.--		
Febbraio 27-	Rinvio			
Marzo 26-	"			
Aprile 30-	"			
Lugl. 7	"			
Settem. 24	"			
Dicemb. 17-	"			
1925				
Genn. 21	"			
Marzo 25	Discussione			
	Diritto corrispondenza	4.80		
	" di disamina			
	Fascicolazione	5.--		
	Nota spese	6.--		
	Marche e toga	9.--		
Maggio 19	Copia e bolli sentenza	80.20		
Giug. 2	Notifica sentenza	17.90		
	L.	128.90	185.--	
		185.--		
	Marca da bollo	0.50		
	Totale spese e onor. L.	314.40		
	S.E. od. Om.			



R I C O R S O

MEZZI DI CASSAZIONE

MEZZO PRIMO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1314 COD. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 413 COD. CIV.

Il gravame della ricorrente si appunta segnatamente contro la ammissione del capitolo 4° il quale a vero dire è l'unico che, per se stesso, ed in relazione alle domande dell'atto introduttivo della causa, sia produttivo di conseguenze giuridiche.

Invero coi capitoli 1. 2 e 3 vorrebbe si porre in essere la prova di un contratto di locazione=conduzione, e di certe trattative precontrattuali in merito la compra=vendita di un immobile che non ebbero risultato concreto, circostanze tutte che, secondo le espositive che sono a base dell'azione ex adverso esperita, solo sono intesi a provarè e il luogo e il tempo e l'occasione in cui si sarebbe addiventi all'accordo di cui al capo 4°.

Senonchè questo capitolo, di saliente anzi decisiva importanza, non poteva essere integralmente ammesso, neppure come prova per interpello, per il preciso divieto di cui all'art. 1314 cod. civ.

Giacchè esso capitolo 4° è diretto a provare, nella sua prima parte che col nuovo contratto la Zocatelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le onoranze, ed in questa sua prima parte sarebbe stato ammissibile: senonchè dalle modificazioni di esso contratto di locazione=conduzione, per se stesso, gli Ottoboni non allegano derivare alcun diritto. Essi li ripetono soltanto dall'accordo (come è detto nella seconda parte del capitolo), onde la Zocatelli "trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per il filo ferro impiegato nelle viti, per palo e paloni messi alle viti stesse."

Capitolo di tale sua parte diretto a provare un contratto di cessione di immobili per destinazione, il quale richiederebbe l'atto scritto ad substantiam.

Tale accordo sarebbe avvenuto in occasione della modificazione o della stipulazione di un contratto di locazione=conduzione in occasione della sistemazione dei rapporti cui avevano dato luogo certe trattative ed atti precontrattuali: ma questo non sposta e non modifica la natura dell'accordo allegato, che richiede pur sempre l'atto scritto ad substantiam.

Stabilisce infatti l'art. 413 cod. civi che sono beni immobili per destinazione quelli che il proprietario vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo. Ed il cap. 4° di esso articolo nella enumerazione, non tassativa d'altronde, specifica tra essi immobili per destinazione, paglia, strame e concime. Pertanto non era ammissibile una prova tale diretta a provare un accordo tassativo di dominio di tali immobili.

Tale principio non ha applicato la Corte del Merito e perciò la sentenza denunciata dovrà essere, siccome si confida, posta nel nulla, e tanto più sicuramente in quanto ex adverso si allega sussistere in effetto l'atto scritto, ed allo scopo di provare la sussistenza del medesimo, si è dedotto anche apposito capitolo.

MEZZO SECONDO

VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N. 6 IN RELAZIONE ALL'ART. 361 N. 2 e 517 n. 2 C.P.C.

Come si desume incisivamente dalla comparsa conclusionale dell'appellata odierna ricorrente, il mezzo sostanziale di difesa avverso la ammissione dei capitoli ex adverso instati, si sostanziava nella allegazione versarsi in materia onde l'atto scritto era richiesto ad

Capitolo di tale sua parte diretto a provare un contratto di cessione di immobili per destinazione, il quale richiederebbe l'atto scritto ad substantiam.

Tale accordo sarebbe avvenuto in occasione della modificazione o della stipulazione di un contratto di locazione=conduzione in occasione della sistemazione dei rapporti cui avevano dato luogo certe trattative ed atti precontrattuali: ma questo non sposta e non modifica la natura dell'accordo allegato, che richiede pur sempre l'atto scritto ad substantiam .

Stabilisce infatti l'art. 413 cod.civ. che sono beni immobili per destinazione quelli che il proprietario vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo. Ed il cap. 4° di esso articolo nella enumerazione, non tassativa d'altronde, specifica tra essi immobili per destinazione, paglia, strame e concime. Pertanto non era ammissibile una prova tale diretta a provare un accordo tassativo di dominio di tali immobili.

Tale principio non ha applicato la Corte del Merito e perciò la sentenza denunciata dovrà essere , siccome si confida, posta nel nulla, e tanto più sicuramente in quanto ex adverso si allega sussistere in effetto l'atto scritto, ed allo scopo di provare la sussistenza del medesimo, si è dedotto anche apposito capitolo.

MEZZO SECONDO

VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N. 6 IN RELAZIONE ALL'ART. 361 N. 2 e 517 n. 2 C.P.C.

Come si desume incisivamente dalla comparsa conclusionale dell'appellata odierna ricorrente, il mezzo sostanziale di difesa avverso la ammissione dei capitoli ex adverso instati, si sostanziava nella allegazione versarsi in materia onde l'atto scritto era richiesto ad

substantiam e pertanto essere inammissibile anche la prova per inter_pello.

La appellata sentenza, motivando in merito alla ammissibilità dei primi 4 capitoli, così argomenta:

"Indubbiamente, anche ammesso il principio che quando la scrittura è richiesta ad substantiam non si possa far luogo alla ammissione della prova orale, non è chi non veda, come nelle deduzioni tenorizzate nei capitoli succitati nessuna convenzione, che per legge (art. 1314 c.c.) rectius 1314 debba risultare per iscritto ad substantiam è racchiusa e conseguentemente nessun ostacolo tali capitoli dedotti, anche per interrogatorio possono trovare nella legge.

E' una affermazione apodittica, non motivata, ad onta della sua forma rettorica, e che non prende in esame la portata e la finalità dei capitoli dedotti. Se in effetto la Corte meglio avesse esaminato di leggeri si sarebbe avveduta che la prova era diretta a portare in essere anche la dimostrazione di un accordo di trasferimento in proprietà di immobili per destinazione.

Di questo bene si avvidero gli attori appellanti, i quali corsero alla parata colla deduzione del capitolo 7° in seconde cure.

E la ammissione del capitolo 4° ad latus del 7° si concreta anche in una contraddizione concettuale, altro vizio della denunciata sentenza

CHIEDESI

L'annullamento della denunciata sentenza 20-29 aprile 1925 n. 135 della Ecc.ma Corte di Appello di Milano sez. di Brescia con la rifusione delle spese ed i provvedimenti consequenziali di rito.

substantiam e pertanto essere inammissibile anche la prova per inter_pello.

La appellata sentenza, motivando in merito alla ammissibilità dei primi 4 capitoli, così argomenta:

"Indubbiamente, anche ammesso il principio che quando la scrittura è richiesta ad substantiam non si possa far luogo alla ammissione della prova orale, non è chi non veda, come nelle deduzioni tenorizzate nei capitoli succitati nessuna convenzione, che per legge (art. 1314 c.c.) rectius 1314 debba risultare per iscritto ad substantiam è racchiusa e conseguentemente nessun ostacolo tali capitoli dedotti, anche per interrogatorio possono trovare nella legge.

E' una affermazione apodittica, non motivata, ad onta della sua forma rettorica, e che non prende in esame la portata e la finalità dei capitoli dedotti. Se in effetto la Corte meglio avesse esaminato di leggeri si sarebbe avveduta che la prova era diretta a portare in essere anche la dimostrazione di un accordo di trasferimento in proprietà di immobili per destinazione.

Di questo bene si avvidero gli attori appellanti, i quali corsero alla parata colla deduzione del capitolo 7° in seconde cure.

E la ammissione del capitolo 4° ad latus del 7° si concreta anche in una contraddizione concettuale, altro vizio della denunciata sentenza

CHIEDESI

L'annullamento della denunciata sentenza 20-29 aprile 1925 n. 135 della Ecc.ma Corte di Appello di Milano sez. di Brescia con la rifusione delle spese ed i provvedimenti consequenziali di rito.

COPIA per
Ottoboni Bortolo di
Volta Mantova.



ECC. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

= IN ROMA =

STUDIO
Avvocato AMEDEO NODARI
Via Filippo Amodeo, 10 - MANTOVA

= R I C O R S O =

di ZOCCATELLI BERENICE Ved. Dogini, di Volta Mantovana
rappresentata dal procuratore speciale Avv. Comm. Achil-
le Zadei ed elettivamente domiciliata in Roma presso
il Sig. Avv. Carlo Calò Via Marianna Dionigi n° 17 e
ciò per mandato 26 Agosto 1925 n° 1419 Rep° Not° Dr. Fede-
rici di Volta Mantovana -

in confronto di

OTTOBONI LUCIANO e BORTOLO di Volta Mantovana -

per annullamento

della sentenza 20-29 Aprile 1925 N° 135 della Ecc. Cor-
te d'Appello di Milano, sez. di Brescia, notificata con
atto 2 Giugno 1925 n° 310 Rep° Colombo Uff. Giud. addet-
to alla sez. di Corte d'Appello sedente in Brescia -

= F A T T O =

Così esposto nella denunciata sentenza:

" Con citazione 9 Dicembre 1922, Ottoboni Luciano e
Bortolo residenti in Volta Mantovana, convenivano avan-
ti al Tribunale di Castiglione delle Stiviere Zoccatel-
li Berenice ved. Dogini, da Volta Mantovana e premesso
che col giorno 11 Novembre 1922 era venuto a cessare
il contratto di affitto del fondo Vinandi, già di pro-
prietà della convenuta, concluso per anni 2 con essi

Ottoboni istanti, che a deroga dei patti e condizioni del contratto di affitto precedentemente vigenti con Messadaglia Guerrino, ai quali il contratto biennale stipulato con gli Istanti Ottoboni faceva riferimento, era stato convenuto il maggiore canone di L. 2500, l'abbuono delle onoranze in quintali due di granoturco, in un quintale di uva per anno e la cessione in proprietà di essi Ottoboni di tutte le scorte e sovvenzioni e del letame e pattume (faletto) esistenti sul fondo e acquistati nel contratto col Messadaglia Guerrino, fatte al Messadaglia Guerrino, che per non essere stata fatta menzione o riserva nell'atto di vendita del fondo Minandi al Dr. Bianchera delle scorte e sovvenzioni succettate, come non più di compendio dell'affittanza Messadaglia e come cadute e passate in proprietà di essi Ottoboni, il Dr. Bianchera Giacomo attuale proprietario delle scorte, sovvenzioni, letame, pattume esistenti sul fondo acquistati senza riserva, si è rifiutato di consegnarle ad essi Ottoboni e di corrispondere il prezzo, chiedevano:

Che la Zoccatelli convenuta fosse condannata a consegnare e pagare loro l'importo dei pali, piantoni, pertiche, colonne da viti in L. 989.44 di Kg. 150 di filo di ferro zincato per viti dell'importo di L. 225, del letame e faletto dell'importo di L. 600 e così per l'importo complessivo di L. 1764.44 colle spese di giudizio.

" In corso di causa, producevano la denuncia del conto



all'atto verbale d'affitto 1924 debitamente registrata e deducevano in appoggio alla domanda i seguenti capitoli di prova per interpello e testi:

- X 1°) Vero che mancato ai vivi nell'ottobre 1917 Messadaglia Guerrino, affittavolo del fondo Vivanti, posto in Volta Mantovana, la proprietaria Zocatelli Berenice, ne affidò la conduzione agli Ottoboni Luciano e Bortolo.
- X 2°) Vero che nel 1919 fra gli Ottoboni e la Zocatelli fu trattata la compravendita del fondo Vinandi.
- X 3°) Vero che per cause diverse la compravendita suddetta non ebbe luogo, che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo di impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi e per il fondo medesimo contratto di affitto per anni due e per lire 2500 annue, ai patti e condizioni del contratto 7 Novembre 1913 n° 5469 del Notaio Federici, esistito in confronto del Messadaglia Guerrino.
- X 4°) Vero che nell'occasione del nuovo contratto, la Zocatelli esonerò gli Ottoboni da corrispondere le onoranze in pollo, granoturco, frumento ed uva, e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per filo ferro impiegato nelle viti, per pale e paloni messi alle viti stesse.

Ottoboni istanti, che a deroga dei patti e condizioni del contratto di affitto precedentemente vigenti con Messadaglia Guerrino, ai quali il contratto biennale stipulato con gli Istanti Ottoboni faceva riferimento, era stato convenuto il maggiore canone di L. 2500, l'abbuono delle onoranze in quintali due di granoturco, in un quintale di uva per anno e la cessione in proprietà di essi Ottoboni di tutte le scorte e sovvenzioni e del letame e pattume (falsetto) esistenti sul fondo e acquistati nel contratto col Messadaglia Guerrino, fatte al Messadaglia Guerrino, che per non essere stata fatta menzione o riserva nell'atto di vendita del fondo Vinandi al Dr. Bianchera delle scorte e sovvenzioni succettate, come non più di compendio dell'affittanza Messadaglia e come cadute e passate in proprietà di essi Ottoboni, il Dr. Bianchera Giacomo attuale proprietario delle scorte, sovvenzioni, letame, pattume esistenti sul fondo acquistati senza riserva, si è rifiutato di consegnarle ad essi Ottoboni e di corrispondere il prezzo, chiedevano:

Che la Zoccatelli convenuta fosse condannata a consegnare e pagare loro l'importo dei pali, piantoni, pertiche, colonne da viti in L. 989.44 di Kg. 150 di filo di ferro zincato per viti dell'importo di L. 225, del letame e falsetto dell'importo di L. 600 e così per l'importo complessivo di L. 1764.44 colle spese di giudizio.

" In corso di causa, producevano la denuncia del conto



all'atto verbale d'affitto 1924 debitamente registrata e deducevano in appoggio alla domanda i seguenti capitoli di prova per interpellato e testi:

- X 1°) Vero che mancato ai vivi nell'ottobre 1917 Messadaglia Guerrino, affittavolo del fondo Vivanti, posto in Volta Mantovana, la proprietaria Zocatelli Berenice, ne affidò la conduzione agli Ottoboni Luciano e Bortolo.
- X 2°) Vero che nel 1919 fra gli Ottoboni e la Zocatelli fu trattata la compravendita del fondo Vinandi.
- X 3°) Vero che per cause diverse la compravendita suddetta non ebbe luogo, che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo di impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi e per il fondo medesimo contratto di affitto per anni due e per lire 2500 annue, ai patti e condizioni del contratto 7 Novembre 1913 n°5469 del Notaio Federici, esistito in confronto del Messadaglia Guerrino.
- X 4°) Vero che nell'occasione del nuovo contratto, la Zocatelli esonerò gli Ottoboni da corrispondere le onoranze in pollo, granoturco, frumento ed uva, e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per filo ferro impiegato nelle viti, per pale e paloni messi alle viti stesse.



all'atto verbale d'affitto 1924 debitamente registrata e deducevano in appoggio alla domanda i seguenti capitoli di prova per interpello e testi:

- * 1°) Vero che mancato ai vivi nell'ottobre 1917 Messadaglia Guerrino, affittavolo del fondo Vivanti, posto in Volta Mantovana, la proprietaria Zocatelli Berenice, ne affidò la conduzione agli Ottoboni Luciano e Bortolo.
- * 2°) Vero che nel 1919 fra gli Ottoboni e la Zocatelli fu trattata la compravendita del fondo Vinandi.
- * 3°) Vero che per cause diverse la compravendita suddetta non ebbe luogo, che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo di impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi e per il fondo medesimo contratto di affitto per anni due e per lire 2500 annue, ai patti e condizioni del contratto 7 Novembre 1913 n°5469 del Notaio Federici, esistito in confronto del Messadaglia Guerrino.
- * 4°) Vero che nell'occasione del nuovo contratto, la Zocatelli esonerò gli Ottoboni da corrispondere le onoranze in pollo, granoturco, frumento ed uva, e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per filo ferro impiegato nelle viti, per pale e paloni messi alle viti stesse.

5°) Vero che degli esoneri e cessioni, di cui sopra, la Zocatelli ebbe a dichiarare di avere notiziato il Dr. Bianchera acquirente del fondo Vinandi, al quale insistentemente protestò di non aver venduto nè scorte, nè letame, nè faletto, nè l'abbeveratoio di proprietà degli Ottoboni.

6°) Vero che il fondo fu venduto al Dr. Bianchera a misura in ragione di biolche.

La convenuta Zocatelli, comparsa in causa, produceva copia del contratto d'affitto 7 Novembre 1913 reg. Federici debitamente registrato e opponeva che non aveva potuto comprendere la natura dell'azione promossa, eccepiva che quanto era affermato nella citazione e nelle deduzioni era contrario al vero, osservava che la prova dedotta era inammissibile perchè ostacolata dall'art. 1341 C.C. ed opponeva ancora che essa aveva venduto il fondo come si trovava al Dr. Bianchera e se la parte avversaria credeva di aver pretese da avanzare si rivolgesse a costui. Il Tribunale con sentenza 6-26 Agosto 1923 assolveva la convenuta Zocatelli da tutte le domande attrici *beneficiaria* dalle spese del giudizio. Da questa sentenza notificata dalla Zocatelli alla controparte il 1° Novembre 1923, appellavano gli Ottoboni a questa Corte d'Appello con atto 27 Dicembre 1923 lamentando che il primo giudice avesse negato la

prova anche per interrogatorio da essi dedotta e non ostacolata da nessuna disposizione di legge e chiedevano che, in riforma della sentenza appellata, ~~che~~ fossero ammesse le prove dedotte in primo giudizio, colle spese del giudizio d'appello a carico della Zocatelli. Produceva in questa sede quietanza di rata di fitto di L. 1250 in data 30 giugno 1922 debitamente registrata. Costituitesi le parti nel giudizio di appello gli appellanti Ottoboni in sede di discussione instavano per l'ammissione dei capitoli di prova sopra trascritti e di un settimo, del seguente tenore:

* Vero che il Dr. Bederici è depositario dell'atto scritto intervenuto tra la Sig. Zocatelli Berenice e Ottoboni Luciano e Bortolo per l'affittanza del fondo Vinandi ai patti e condizioni del contratto 7 Novemb. 1913 concluso con Messadaglia e coll'aumento del canone d'affitto da L. 1100 a L. 2500 e cogli esoneri delle onoranze del pattume e del faletto, e col conferimento a loro proprietà del filo di ferro e dei pali e paloni."

In via subordinata gli appellanti instavano perchè si ~~desine~~ ^{desine} il giuramento decisorio alla appellata Zocatelli sugli stessi capitoli per interpello e testi.

L'appellata concludeva per la conferma della sentenza del Tribunale di Castiglione.

La Corte del merito ravviando che coi dedotti capi=

toli non si volesse porre in essere la prova di alcun accordo richiedente l'atto scritto ad substantiam, ma per altro mancare nella documentazione prodotta gli estremi del principio di prova fece luogo alla ammissione soltanto della prova per interpellato e sui n° 1.2.3.4 e 7, ritenendo del tutto superflui il 5° e il 6°.

Gravata da tal giudicato la Sig. Zocatelli ricorre a codesta Suprema Corte per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte Lombarda ed all'uopo deduce i seguenti

MEZZI DI CASSAZIONE

MEZZO PRIMO

VIOLAZIONE DELL'ART° 1314 COD. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART° 1313 cod. civ.

Il gravame della ricorrente si appunta segnatamente contro la ammissione del capitolo 4° il quale a vero dire è l'unico che, per se stesso, ed in relazione alle domande dell'atto introduttivo della causa, sia produttivo di conseguenze giuridiche.

Invero coi capitoli 1.2 e 3° vorrebbe si porre in essere la prova di un contratto di locazione-conduzione, e di certe trattative precontrattuali in merito la compra-vendita di un immobile che non ebbero risultato concreto, circostanze tutte che, secondo le espositive che sono a base dell'azione ~~o~~ adverso

esperita, solo sono intesi a provare e il luogo e il tempo e l'occasione ~~di cui~~ si sarebbe addivenuti all'accordo di cui al capo 4°.

Senonchè questo capitolo, di saliente anzi decisiva importanza, non poteva essere integralmente ammesso, neppure come prova per interpello, per il preciso divieto di cui all'art° 1304 cod. civ.

Giacchè esso capitolo 4° è diretto a provare, nella sua prima parte, che col nuovo contratto la Zocatelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le oneranze, ed in questa sua prima parte, sarebbe stato ammissibile; senonchè dalle modificazioni di esso contratto di locazione-conduzione, per sè stesso, gli Ottoboni non allegano derivare alcun diritto. Essi li ripetono soltanto dall'accordo (come è detto nella seconda parte del capitolo), onde la Sig. Zocatelli "trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per il filo ferro impiegato nelle viti, per palo e paloni messi alle viti stesse."

Capitolo in tale sua parte diretto a provare un contratto di cessione di immobili per destinazione, il quale richiederebbe l'atto scritto ad substantiam.

Tale accordo sarebbe avvenuto in occasione della modificazione o della stipulazione di un contratto di

locazione-conduzione; in occasione della sistemazione dei rapporti cui avevano dato luogo certe trattative ed atti precontrattuali; ma questo non sposta e non modifica la natura dell'accordo allegato, che richiede pur sempre l'atto scritto ad substantiam.

Stabilisce infatti l'art. 413 cod. civ. che sono beni immobili per destinazione quelli che il proprietario vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo. Ed il cap. 4° di esso articolo nella enumerazione, non tassativa d'altronde, specifica tra essi immobili per destinazione, paglia strame e concime. Pertanto non era ammissibile una prova tale diretta a provare un accordo tassativo di dominio di tali immobili.

Tale principio non ha applicato la Corte del merito e perciò la sentenza denunciata dovrà essere, siccome si confida, posta nel nulla, e tanto più sicuramente in quanto ex adverso si allega sussistere in effetto l'atto scritto, ed allo scopo di provare la sussistenza del medesimo, si è dedotto anche apposito capitolo.

MEZZO SECONDO

VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N° 6 IN RELAZIONE ALL'ART. 361 N° 2 e 517 N° 2 C.P.C.

Come si desume incisivamente dalla comparsa conclusionale dell'appellata odierna ricorrente, il mezzo sostanziale di difesa avverso la ammissione dei capitoli



ex adverso instati, si sostanzialmente nella allegazione
versarsi in materia onde l'atto scritto era richiesto
ad substantiam e pertanto essere inammissibile anche la
prova per interpellato.

La appellata sentenza, motivando in merito alla am-
missibilità dei primi 4° capitoli, così argomenta:

"Indubbiamente, anche ammesso il principio che quando
la scrittura è richiesta ad substantiam non si possa far
luogo alla ammissione della prova orale, non è chi non
veda, come nelle deduzioni tenorizzate nei capitoli
succitati nessuna convenzione, che per legge (art° 1314
c.c.) ~~rectius 1314: deve trattarsi di errore di scrit-~~
~~turazione~~) debba risultare per iscritto ad substantiam
è racchiusa e conseguentemente nessun ostacolo tali ca-
pitoli dedotti, anche per interrogatorio possono prova-
re nella legge.

E' una affermazione apodittica, non motivata, ad onta
della sua forma rettorica, e che non prende in esame
la portata e la finalità dei capitoli dedotti. Se in
effetto la Corte meglio avesse ~~avuto~~ esaminato di leg-
geri si sarebbe avveduta che la prova era diretta a por-
re in essere anche la dimostrazione di un accordo di
trasferimento in proprietà di immobili per destinazione.

Di questo bene si avvidero gli attori appellanti, i
quali corsero alla paratas colla deduzione del capitolo

7° in seconde cure.

E la ammissione del cap. 4° ad latus del 7° si concreta anche in una contraddizione concettuale, altro vizio della denunciata sentenza.

Pertanto

=CHIEDESI=

l'annullamento della denunciata sentenza 20-29 Aprile 1925 n° 135 della Ecc. Corte di Appello di Milano, sez. di Brescia con la rifusione delle spese ed i provvedimenti consequenziali di rito-

giur. Carlo Galò
Amedeo Zadei
Elenco dei documenti che si depositeranno nella Cancelleria della Corte:

1°) Mandato speciale in capo all'Avv. Comm. Achille Zadei e contenente la elezione di comicio della ricorrente in Roma presso l'avv. Carlo Galò.

2°) Volume degli atti e documenti di 1° e 2° giudizio prodotti avanti la Sezione di Corte d'appello sedente in Brescia.

3°) Sentenza denunciata-

4°) Certificato di deposito del seguente tenore:

"Ufficio Registro di Castiglione delle Stiviere. Il Sig. Avv. Amedeo Nodari ha pagato lire trecento e 50 cent. per tassa sul ricorso in Cassazione avverso la sentenza 20-29 Aprile 1925 della Corte d'Appello di Milano Sezione

di Brescia notificata il 26-6-1925 Rep° Bolombo nella
causa di Ottoboni Luciano e Bortolo di Volta Mantovana
contro Zocatelli Berenice.

Per l'azienda dello stato L. 300.50

Addi 27. VIII. 1925 -

Il Ricevitore f° Bonfiglio -"

27 agosto 1925
Achille Zucchi

forza del testi
di 218 R/L
diritti

In Volta Mantovana / Anelli 28 Agosto 1925
av. itauro Sella G. Zocatelli Berenice / Bogini Rev L -15
Volta Mantovana rappresentate dai P. Avv. notai " 275
Comm. Achille Zucchi esercitante in Mantova e Copia " -60
avv. Carlo Cato residente in Roma. Via Marian. Mand " 28.50
na Tomigi. P. f. presquasi ultime. Sordicillite un L 32.00
P. M. Repert. Giuseppe Uffini. av. detto alla P. e m. " 1.90
Pretura di Castiglione delle Stiviere ho notificato L 52.90
il presente ricorso avanti la Ecc. Corte
di Caspoggio di Roma con persegua
note dei documenti prodotti in giudizio
e cartificate dell'originale depositato al P. S.
Ottoboni Bortolo domiciliato in Volta
Mantovana ed ivi residente, mediante
relazio e consegna fatta nelle mie mani di
abitazione a mani proprie. Giuseppe Reperto

Manzoni
M

COPIA per
Alf. Luciani di
Volta Mantova



ECC. SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE DEL REGNO

STUDIO

= IN ROMA =

Avvocato AMEDEO NODARI
Via Filippo Amodeo, 10 - MANTOVA

= R I C O R S O =

di ZOCATELLI BERENICE Ved. Dogini, di Volta Mantovana
rappresentata dal procuratore speciale Avv. Comm. Achil-
le Zadei ed elettivamente domiciliata in Roma presso
il Sig. Avv. Carlo Calò Via Marianna Dionigi n° 17 e
ciò per mandato 26 Agosto 1925 n° 1419 Rep° Not° Dr. Fede-
rici di Volta Mantovana -

in confronto di

OTTOBONI LUCIANO e BORTOLO di Volta Mantovana -
per annullamento

della sentenza 20-29 Aprile 1925 n° 135 della Ecc. Cor-
te d'Appello di Milano, sez. di Brescia, notificata con
atto 2 Giugno 1925 n° 310 Rep° Colombo Uff. Giud. addet-
to alla sez. di Corte d'Appello sedente in Brescia-

= F A T T O =

Così esposto nella denunciata sentenza:

" Con citazione 9 Dicembre 1922, Ottoboni Luciano e
Bortolo residenti in Volta Mantovana, convenivano avan-
ti al Tribunale di Castiglione delle Stiviere Zoccatel-
li Berenice ved. Dogini, da Volta Mantovana, e premesso
che col giorno 11 Novembre 1922 era venuto a cessare
il contratto di affitto del fondo Vinandi, già di pro-
prietà della convenuta, concluso per anni 2 con essi

Handwritten notes and calculations:
P. 318 R.
Giritti
Rep. 1.15
Not. 2.50
Copie .60
Trasf. 28.90
Mys. Ver.
24.90
B. e men 4.20
L. 2.80
Signature

Ottoboni istanti; che a deroga dei patti e condizioni del contratto di affitto precedentemente vigenti con Messadaglia Guerrino, ai quali il contratto biennale stipulato con gli Istanti Ottoboni faceva riferimento, era stato convenuto il maggiore canone di L. 2500, l'abbuono delle onoranze in quintali due di granoturco, in un quintale di uva per anno e la cessione in proprietà di essi Ottoboni di tutte le scorte e sovvenzioni *e del letame e pattume (fatto) esistenti sul fondo menzionati nel contratto col Messadaglia Guerrino* fatte al Messadaglia Guerrino, che per non essere stata fatta menzione o riserva nell'atto di vendita del fondo Vinandi al Dr. Bianchera delle scorte e sovvenzione succettate, come non più di compendio dell'affittanza Messadaglia e come cadute e passate in proprietà di essi Ottoboni, il Dr. Bianchera Giacomo attuale proprietario delle scorte, sovvenzioni, letame, pattume esistenti sul fondo acquistati senza riserva, si è rifiutato di consegnarle ad essi Ottoboni e di corrispondere il prezzo, chiedevano:

Che la Zocatelli convenuta fosse condannata a consegnare o pagare loro l'importo dei pali, piantoni, pertiche, colonne da viti in L. 989.44, di Kg. 150 di filo di ferro zincato per viti dell'importo di L. 225, del letame e faletto dell'importo di L. 600 e così per l'importo complessivo di L. 1764.44 colle spese di giudizio.

" In corso di causa, producevano la denuncia del conto

5°) Vero che degli esoneri e cessioni, di cui sopra, la Zocatelli ebbe a dichiarare di avere notiziato il Dr. Bianchera acquirente del fondo Vinandi, al quale insistentemente protestò di non aver venduto nè scorte, nè letame, nè faletto, nè l'abbereratoio di proprietà degli Ottoboni.

6°) Vero che il fondo fu venduto al Dr. Bianchera a misura in ragione di biolche.

La convenuta Zocatelli, comparsa in causa, produceva copia del contratto d'affitto 7 Novembre 1913 reg. Federici debitamente registrato e opponeva che non aveva potuto comprendere la natura dell'azione promossa, eccepiva che quanto era affermato nella citazione e nelle deduzioni era contrario al vero, osservava che la prova dedotta era inammissibile perchè ostacolata dall'art. 1341 C.C. ed opponeva ancora che essa aveva venduto il fondo come si trovava al Dr. Bianchera e se la parte avversaria credeva di aver pretese da avanzare si rivolgesse a costui. Il Tribunale con sentenza 6-26 Agosto 1923 assolveva la convenuta Zocatelli da tutte le domande attrici ~~causando~~ ^{causando} alle spese del giudizio. Da questa sentenza notificata dalla Zocatelli alla controparte il 1° Novembre 1923, appellavano gli Ottoboni a questa Corte d'Appello con atto 27 Dicembre 1923 lamentando che il primo giudice avesse negato la

prova anche per interrogatorio da essi dedotta e non ostacolata da nessuna disposizione di legge e chiedevano che, in riforma della sentenza appellata, ~~che~~ fossero ammesse le prove dedotte in primo giudizio, colle spese del giudizio d'appello a carico della Zocatelli. Produceva in questa sede quietanza di rata di fitto di L. 1250 in data 30 giugno 1922 debitamente registrata. Costituitesi le parti nel giudizio di appello gli appellanti Ottoboni in sede di discussione instavano per l'ammissione dei capitoli di prova sopra trascritti e di un settimo, del seguente tenore:

Vero che il Dr. Bederici è depositario dell'atto scritto intervenuto tra la Sig. Zocatelli Berenice e Ottoboni Luciano e Bortolo per l'affittanza del fondo Vinandi ai patti e condizioni del contratto 7 Novemb. 1913 concluso con Messadaglia e coll'aumento del canone d'affitto da L. 1400 a L. 2500 e cogli esoneri delle onoranze del pattume e del faletto, e col conferimento a loro proprietà del filo di ferro e dei pali e paloni." *Zocatelli 2^a*

In via subordinata gli appellanti instavano perchè si ~~desine~~ ^{desine} il giuramento decisorio alla appellata Zocatelli sugli stessi capitoli per interpello e testi. L'appellata concludeva per la conferma della sentenza del Tribunale di Castiglione.

La Corte del merito ravviando che coi dedotti capi=

toli non si volesse porre in essere la prova di alcun accordo richiedente l'atto scritto ad substantiam, ma per altro mancare nella documentazione prodotta gli estremi del principio di prova fece luogo alla ammissione soltanto della prova per interpellato e sui n° 1.2.3.4 e 7, ritenendo del tutto superflui il 5° e il 6°.

Gravata da tal giudicato la Sig. Zocatelli ricorre a codesta Suprema Corte per ottenere l'annullamento della sentenza della Corte Lombarda ed all'uopo deduce i seguenti

MEZZI DI CASSAZIONE

MEZZO PRIMO

VIOLAZIONE DELL'ART. 1314 COD. CIV. IN RELAZIONE ALL'ART. 413 COD. CIV.

Il gravame della ricorrente si appunta segnatamente contro la ammissione del capitolo 4° il quale a vero dire è l'unico che, per se stesso, ed in relazione alle domande dell'atto introduttivo della causa, sia produttivo di conseguenze giuridiche.

Invero coi capitoli 1.2 e 3° vorrebbe si porre in essere la prova di un contratto di locazione-conduzione, e di certe trattative precontrattuali in merito la compra-vendita di un immobile che non ebbero risultato concreto, circostanze tutte che, secondo le espositive che sono a base dell'azione ~~ad~~ avversa

esperita, solo sono intesi a provare e il luogo e il tempo e l'occasione di in cui^{se} sarebbe addivenuti all'accordo di cui al capo 4°.

Senonchè questo capitolo, di saliente anzi decisiva importanza, non poteva essere integralmente ammesso, neppure come prova per interpello, per il preciso divieto di cui all'art° 1314 cod. civ.

Giacchè esso capitolo 4° è diretto a provare, nella sua prima parte, che col nuovo contratto la Zocatelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le oneranze, ed in questa sua prima parte, sarebbe stato ammissibile: senonchè dalle modificazioni di esso contratto di locazione-conduzione, per sè stesso, gli Ottoboni non allegano derivare alcun diritto. Essi li ripetono soltanto dall'accordo (come è detto nella seconda parte del capitolo), onde la Sig. Zocatelli "trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per il filo ferro impiegato nelle viti, per palo e paloni messi alle viti stesse."

Capitolo in tale sua parte diretto a provare un contratto di cessione di immobili per destinazione, il quale richiederebbe l'atto scritto ad substantiam.

Tale accordo sarebbe avvenuto in occasione della modificazione o della stipulazione di un contratto di

locazione-conduzione in occasione della sistemazione dei rapporti cui avevano dato luogo certe trattative ed atti precontrattuali, ma questo non sposta e non modifica la natura dell'accordo allegato, che richiede pur sempre l'atto scritto ad substantiam.

Stabilisce infatti l'art. 413 cod. civ. che sono beni immobili per destinazione quelli che il proprietario vi ha posto per il servizio e la coltivazione del medesimo. Ed il cap. 4° di esso articolo nella enumerazione, non tassativa d'altronde, specifica tra essi immobili per destinazione, paglia strame e concima. Pertanto non era ammissibile una prova tale diretta a provare un accordo tassativo di dominio di tali immobili.

Tale principio non ha applicato la Corte del merito e perciò la sentenza denunciata dovrà essere, siccome si confida, posta nel nulla, e tanto più sicuramente in quanto ex adverso si allega sussistere in effetto l'atto scritto, ed allo scopo di provare la sussistenza del medesimo, si è dedotto anche apposito capitolo.

MEZZO SECONDO

VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N°6 IN RELAZIONE ALL'ART. 361 N°2 e 517 N°2 C.P.O.

Come si desume incisivamente dalla comparsa conclusionale dell'appellata odierna ricorrente, il mezzo sostanziale di difesa avverso la ammissione dei capitoli



ex adverso instati, si sostanzialmente nella allegazione
versarsi in materia onde l'atto scritto era richiesto
ad substantiam e pertanto essere inammissibile anche la
prova per interpellato.

La appellata sentenza, motivando in merito alla am-
missibilità dei primi 4° capitoli, così argomenta:

"Indubbiamente, anche ammesso il principio che quando
la scrittura è richiesta ad substantiam, non si possa far
luogo alla ammissione della prova orale, non è chi non
veda, come nelle deduzioni tenorizzate nei capitoli
succitati nessuna convenzione, che per legge (art° 1314
c.c.) rectius 1314: ~~deve trattarsi di errore di scri-
turazione~~ debba risultare per iscritto ad substantiam
è racchiusa e conseguentemente nessun ostacolo tali ca-
pitoli dedotti, anche per interrogatorio possono prova-
re nella legge.

E' una affermazione apodittica, non motivata, ad onta
della sua forma rettorica, e che non prende in esame
la portata e la finalità dei capitoli dedotti. Se in
effetto la Corte meglio avesse ~~meglio~~ esaminato di leg-
geri si sarebbe avveduta che la prova era diretta a por-
re in essere anche la dimostrazione di un accordo di
trasferimento in proprietà di immobili per destinazione.

Di questo bene si avvidero gli attori appellanti, i
quali corsero alla parata colla deduzione del capitolo

7° in seconde cure.

E la ammissione del cap. 1° ad latus del 7° si concreta anche in una contraddizione concettuale, altro vizio della denunciata sentenza.

Pertanto

=CHIEDESI=

l'annullamento della denunciata sentenza 20-29 Aprile 1925 n° 135 della Ecc. Corte di Appello di Milano, sez. di Brescia con la rifusione delle spese ed i provvedimenti consequenziali di rito-

firma del Tribunale

Achille Zadei

Elenco dei documenti che si depositeranno nella Cancelleria della Corte:

1°) Mandato speciale in capo all'Avv. Comm. Achille Zadei e contenente la elezione di comizio della ricorrente in Roma presso l'avv. Carlo Galò.

2°) Volume degli atti e documenti di 1° e 2° giudizio prodotti avanti la Sezione di Corte d'appello sedente in Brescia.

3°) sentenza denunciata-

4°) Certificate di deposito del seguente tenore:

«Ufficio Registro di Castiglione delle Stiviere. Il Sig. Avv. Asedio Nodari ha pagato lire trecento e 50 cent. per tassa sul ricorso in Cassazione avverso la sentenza 20-29 Aprile 1925 della Corte d'Appello di Milano Sezione

AVV. ARTURO REGGIO
BRESCIA
VIA CARLO CATTANEO, 23

Brescia, li 22 Luglio 1937

Telefono 6-87

Preziosi del sig. avvocato Francesco Jelenc
che per me ha fatto un esposto per
la morte di mio figlio Giuseppe

Per la Regia
Avv. Umberto Parnis

Le immobili per natura cui sono destinate un fatto del proprietario che abbia portato alla mobilitazione, senza completamente nella fattispecie e non v'è cenno di considerazione in tal senso nelle denunciata sentenza. E mai potrebbero ravvisarsi nelle sole occasioni verbale ex adverso allegata, perché si risolverebbe la cosa in una petizione di principio.

Il fatto del proprietario che mobilizza altro non può essere se non un fatto materiale che toglie la destinazione, siccome ritenne codesta Suprema Corte addì 3 febbraio 1890 e posteriormente. La portata integrativa e consolidativa del fatto del proprietario che mobilizza, anche posteriore all'accordo verbale traslativo non concerne la fattispecie, perché tale fatto (in qualsiasi modo debba giuridicamente concepire) nel caso presente non vi fu. La mobilitazione delle cose che sono immobili per destinazione ha luogo per virtù di legge, e la nuda voluntas estratta dal proprietario non basta per crearle e distruggerle. Non è ammissibile quindi, neppur la prova della manifestazione di una tale volontà estratta in contesto di altri; profilo sotto il quale la prova, del resto, non fu concepita e considerata in quanto dedotte ed ammesse al solo fine di provare la sessione. Agitur di vendite verbale: menò la mobilitazione, e tanto basta.

E per quanto concerne il secondo mezzo, appena occorre rilevare come, se per tutta difesa della sentenza impugnata per omessa motivazione, parte avversa vuol richiamarsi alle evidenze delle cose, ciò giova a render evidente soltanto che motivazione non v'è. Affermano i resistenti che, al postutto, interessano sentenze giuste e non sentenze motivate. Pensiero che contrasta colle dissertazioni del resistente e conforto della sentenza. Ma il legislatore ha prescritto diversamente. Se il Giudice del merito credette di accedere alle tesi avversariamente propugnate sotto un qualche altro profilo, dal momento che il deducendo aveva combattuto l'ammessibilità delle prove sul riflesso dell'art. 1314 c.c., si rendeva necessario motivare. L'accordo verbale di vendite relative ad immobili per destinazione fidejussoria e mobilizzabili come sostiene parte avversa fu questo almeno il pensiero delle Corti di merito? Occorreva infine affermarlo, quindi, indipendentemente dalle esattezze o meno delle nostre tesi, dovrà per le omesse motivazioni essere posta nel nulla la denunciata sentenza.

Roma 25 febbraio 1927

autenticamente

Autografo del Cavaliere giorno 20 luglio ore 15 di giorno

Spese L. 50.10
Rimborso L. 10.00
L. 40.10
L. 5.00
L. 5.00



6

N. 135 d'ordine

In nome di Sua Maestà
Vittorio Emanuele III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione
Re d'Italia

la Corte d'Appello di Milano - Sj. di Brescia
riunita in Camera di Consiglio e com-
posta degli Ill. M. Sigg

Barbolini Camm. Roberto

Aglietti Car. uff. Cesare

Verdeli Car. uff. Luigi

Tomassini Car. uff. Gaetano

De Alessandri Car. uff. Camillo

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile d'Appello promossa con
citazione 27 dicembre 1923 n. 409 di
Ref. dell'uff. Giud. Stordis Alberto addet-
to alla Fattoria di Castiglione delle St. e
ed iscritta a ruolo il 17 gennaio 1924
n. 19 R. G. S.

da
Ottoboni Luciano Portolo
di Volta Mantovana col procuratore e
domiciliatario per Brescia Avv. Grandi

n. 183 con

Domanda al sig.
Avv. Reggino
ORIGINALE

L. 17.90

N. 130 Reg. Copia

N. 1 Campione

Per 1 copia
rilasciate all'Avv. Grandi

Avv. Reggino

Esatte per

Bollo L. 30.10

Diritti " 10.00

Totale L. 40.10

Brescia 19 maggio 1925

Il Cancelliere



uff. Arturo Peggio per mandato 10 dicembre
1922 n° 403 di Rep. del Notaio
Aristide Federici di Valle Mantovana
appellanti

Contro

Zocchetti Benigno vid. soggiorn. di
Valle Mantovana col procuratore e
domiciliatario per Procura Av. Pietro Ben-
gani assistito dall'Av. Amedeo Bodari per
mandato 2/12/1922 n° 414 Notaio
Federici di Garzolo degli Ippoliti - appellato

In punto - Riforma della sentenza
Causa discussa all'udienza del 29 marzo
1923 in cui i procuratori delle parti
presero le seguenti

Conclusioni

Il procuratore degli appellanti -
Fa cenno all'Acc. Corte in riforma della
sentenza 6-28 agosto 1923 del c. r. Tribu-
nale C. e P. di Castiglione delle Stiviere
giudicare: Riconoscere agli Otto-
bani il diritto a provare per interpell
o per testi le circostanze portate dai
capitolari favorizzati nella comparso di
istruttoria e cioè:



- 1° Vero che emanato ai vivi nell'ottobre 1917 Mercedesaglia Guerrino affittuale del fondo Vincaudi posto in Valta Maurorana, la proprietaria Sig. Zaccarelli Perence ne affidò la conduzione agli Ottoboni Luciano e Portelo.
- 2° Vero che nel 1920 fra gli Ottoboni e la Signora Zaccarelli fu trattata la compra-vendita del fondo Vincaudi; - - - *1° facciata*
- 3° Vero che per cause diverse la compravendita suddetta non ebbe luogo, che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo di impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi, e per il fondo medesimo contratto di affitto per anni due e per S. 2500 annue ai patti e condizioni del contratto 7 novembre 1913 n. 5409 del Notaio Federici, esistito in confronto del Mercedesaglia Guerrino.
- 4° Vero che nell'occasione del nuovo contratto la Signora Zaccarelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le onoranze in polli, granturco, fumento ed uovo, e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il falletto, ricorrendo agli Ottoboni S.



diritto al rimborso delle spese per filo ferro
impiegato nelle viti, per pali e paloni
messi alle viti stesse X.

5° Vero che degli esoneri e cessione di cui
sopra la Signora Zoccali ebbe a dichia-
rare di aver notiziato il Sig. Soc. Bianchera
acquirente del fondo Vinanti, al quale
insistentemente protestò di non aver
venduto né corte, né stame, né faletto,
né l'abbeveratoio di proprietà degli Ot-
toboni —

6° Vero che il fondo fu venduto al Sig. Soc.
Bianchera a misura in ragione di
biolche — nonché sul capitale che segue

7° Vero che il Soc. Federici è depositario
dell'atto scritto intervenuto fra la Signora
Zoccali, Berenice ed Ottoboni Luciano
e Rortolo per l'affittanza del fondo Vinan-
ti ai patti e condizioni del contrat-
to 7 novembre 1913 concluso con Stef-
fedeaglia e coll'annuo del canone
d'affitto di lire 1400 a S. 2500 e cogli
esoneri dalle moranze, del paterno e del
faletto e conferimento a loro proprietà
del filo ferro e dei pali e paloni. =

2 partelle



In via subordinatissima deferirsi
il giuramento decisivo all'appellata
Signora Zaccarelli negli estremi capitoli
tenorizzati nella comparsa d'instanza
e riprochati nell'appellata sentenza,
rimetterni le parti ad indicazione fissa
davanti al Tribunale Civile Reale di
Montova per l'assunzione delle prove,
fornì a carico della Signora Zaccarelli
le spese del presente giudizio -

Il procuratore dell'appellata :-

Reietta ogni avversaria istanza eccezione
o deduzione :-

confermarsi in ogni sua parte l'appellata
sentenza 5-24 agosto 1923 del Tribunale
di Castiglione della Stiviere, caricando
agli appellanti le maggiori spese del
presente giudizio d'appello, sentenza e
successive di pratica - -

La parte esaminati gli atti, i docu-
menti prodotti nonché la sentenza
appellata ha ritenuto in

Fatto

con citazione 9 dicembre 1921, Ottoboni
Luciano e Rossetto residenti in Volta Nuova -



vana, convenivano davanti al Tribunale
di Castiglione della Stiviere, Zaccatelli
Berenice Ved. Dogini, da volta Mauro-
vana e premesso che col giorno 11 novem-
bre 1922 era venuto a cessare il contratto
di affitto del fondo Triandi, già di
proprietà della convenuta, concluso
per anni con emi Ottoboni istanti;
che a deroga dei patti e condizioni
del contratto di affitto precedentemente
vigenti con Meredaglia Guer-
rino, ai quali il contratto biennale
stipulato con gli istanti Ottoboni
faceva riferimento, era stato convenuto
il maggiore canone di L. 2500, l'al-
borno delle arance in quintal-
due di granoturco, in un quintale
di uva per anno e la cessione in
proprietà di emi Ottoboni di tutte le
scorte e sovvenzioni fatte al Mereda-
glia e del letame e fattrime (falto)
esistenti sul fondo e menzionati
nel contratto col Meredaglia Guer-
rino: che per non essere stata fatta
menzione o riserva nell'atto di



vendita del fondo Viaudi al sott.
Bianchera delle scorte e sovvenzionime-
citate, come non più di compendio
dell'affittanza Merodaglia e come
cedute e passate in proprietà di
essi Ottoloni, il sott. Bianchera Gi-
cours, attuale proprietario del fondo
Viaudi protestando proprietà-
rio delle scorte, sovvenzioni, letame,
batume esistenti sul fondo acqui-
stato senza riserva, si era rifiutato di
conseguirle ad essi Ottoloni e di con-
sponderne il prezzo; chiedevano che
la Zocattelli convenuta fosse con-
dannata a conseguire o pagare
loro l'importo dei pali, piantare,
portico, colonne da vite in L. 989.44,
di 150 kg. di filo di ferro zincato
per vite dell'importo di L. 225; del
letame e falletti dell'importo di
L. 600 e con per l'importo complessi-
vo di L. 1764.44 colle spese di giudice.
In corso di causa, producevano
la denuncia del conto dell'atto ver-
bale d'affitto 17 gennaio 1924



debitamente registrata e deducevano
in appoggio alla domanda i se-
quenti capitoli di prova per inter-
vello e testi: 1° Verso che mancata
ai vivi nell' ottobre 1917 Mercedes
glia Guerrino, affittario del fondo
Vianudi, posto in Valta Manto-
vana, la proprietaria Iscaelli
Berenice, ne affidò la conduzio-
ne agli Ottoboni Luciano e Paolo.
2° Verso che nel 1919 fra gli Otto-
boni e la Iscaelli fu trattata
la compravendita del fondo Vianu-
di. 3° Verso che per cause diverse la
compravendita suddetta non ebbe
luogo, che fu restituita la somma
sborsata dagli Ottoboni e titolari di
impegno per le trattative e con-
cluso sugli Ottoboni stessi e per
il fondo medesimo contratto di
affitto per anni due e per L. 2500
annue, ai patti e condizioni del
contratto 7 novembre 1913 n° 5469
del Notaio Federici, esistito in con-
fronto del Mercedesglia Guerrino.



4° Verso che nell'occasione del nuovo contratto, la Zoccatelli esonerò gli Ottoboni da corrispondere le suoranze in polli, grano turco, fumento ed uva, e trasmise in proprietà degli Ottoboni nel letame, il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto al rimborso delle spese per filo ferro, in piegato nelle viti, per pali e paloni inseriti alle viti sterpe. — 5° Verso che degli esonerati e esenti, di cui sopra, la Zoccatelli ebbe a dichiarare di avere notiziato il sott. Bianchera acquirente del fondo Tuisandi, al quale insistentemente protestò di non aver venduto né scorte, né letame, né faletto, né l'allevamento di proprietà degli Ottoboni — 6° Verso che il fondo fu venduto al sott. Bianchera a misura in ragione di bidche — La Convenuta Zoccatelli, comparsa in causa produceva copia del contratto d'affitto Fusier. 1913 rog



Federici debitamente registrato e opponeva
che non aveva potuto comprendere la
natura dell'azione promossa; eccezione
che quanto era affermato nella
citazione e nelle deduzioni
era contrario al vero; osservava
che la prova dedotta era inammissi-
bile perché ostacolata dall'art.
1341 C.C. ed opponeva ancora
che era vera vendita il fondo
come si trovava al dot. Bianchera
e se la parte avversaria voleva
di avere preferenza da avanzare si ti-
nerebbe a costui. - Il Tribunale
con sentenza 6-25 agosto 1923 es-
solvenza la convenuta Zocarelli
da tutte le domande attive con-
dannandola alle spese del giudizio. -
Da questa sentenza istigata dalla
Zocarelli alla controparte il 1° no-
vembre 1923, appellavano li Ot-
toloni a questa Corte d'Appello
con atto 9 dicembre 1923 lamen-
tando che il primo giudice aveva
negato la prova anche per in-

terrogatorio da essi dedotta e non ostacolata da nessuna disposizione di legge e chiedevano che in riforma della sentenza appellata, che fossero annesse le prove dedotte in primo giudizio colle spese del giudizio d'appello a carico della Zoccatelli. Producessero in questa sede quietanza di rata di fitto di L. 1250 in data 30 giugno 1922 debitamente registrata.

Costituiti regolarmente il giudizio d'appello, le parti, a mezzo dei rispettivi procuratori, vollero, alla udienza di spedizione le conclusioni in epigrafe riferite.

Diritto

Ritenuto che anzitutto non ha legale fondamento l'eccezione dell'appellata Zoccatelli che nella controversia in esame non possa comprendersi quale sia la natura dell'azione promossa dagli Ottoboni, poiché prescindendo dalla considerazione che il legislatore italiano ha dato il bando nel regolare il procedimento giudiziario ad ogni rigore delle

formule sacramentali del diritto romano, dalle contestazioni, produzioni e deduzioni fatte in causa, appare chiaro e manifesta l'istanza dell'Ottoboni di avere la consegna di quelle scorte od altro che coll'esercizio delle suoraux, col nuovo contratto d'affitto, erano state loro cedute dalla Jacatelli, colla promessa di rimborso delle spese di trasporto fornito, ed in mancanza di detta consegna del valore loro; - che se l'appellata aveva, avere, come sostengono gli Ottoboni, ed appena quasi iniziata la locazione, venduto il fondo locato al dott. Bianchera, senza fare riserva alcuna, né in ordine agli esoneri delle suoraux, né in ordine alle scorte macconate, è pure chiaro ed evidente che gli Ottoboni non avrebbero potuto rivolgerli contro al dott. Bianchera, rimasto estraneo ai loro rapporti e che avrebbe acquistato il fondo locato senza riserva di alcun genere, ma unicamente poterano avanzare ragioni verso la Jacatelli, come hanno fatto coll'atto introduttivo della presente causa, e conseguentemente non possa essere dichiarata improponibile la domanda proposta dagli Ottoboni.

bani, come dalla Zoccali, anche in questo se-
de ha ancora insistito. - Ed d'altra parte
e verso che anche quanto si deduce fra altro al
capitolo quarto che cioè la Zoccali ricomobbe
agli Ottobani il diritto al rimborso delle spese
per filo di ferro impiegato nelle viti, per pali
e palani messi alle viti stesse, è possibile
sostenere legalmente che anche per queste obbli-
gazioni personalmente assunte, gli Ottobani
debbono rivolgersi all'acquirente del fondo bot.
Bianchera? Chi non vede l'analogia di una
tesi simile, che appare così evidente, come
una verità assiomatica? Soffermandosi au-
ra su di essa, pare alla Corte, che non sia
proprio il caso, e che pertanto la improponibili-
tà opposta della domanda debba senz'altro
essere rigettata. - Ritenuto che con buon
fondamento legale si lamenta dalla parte
appellante che la sentenza appellata non ab-
bia accolto nessun dei capitoli dedotti
a prova, né per interpello, né per testi -
osserva la Corte che coi primi quattro ca-
pitoli si era dedotto, come già si è accennato
nell'esposizione di fatto, che nell'ottobre 1907
era decaduto l'affittavolo del fondo Vissardi

Menedaglia Guerrino e la proprietaria Zoc-
carelli: ne affidò la conduzione agli Ottoboni;
che nel 1920 fu trattata fra questi e la Zoc-
carelli: del fondo in questione; che per cause
diverse la compravendita non ebbe luogo,
e fu restituita la somma sborsata dagli
Ottoboni a titolo di impiego e fu con-
cluso un contratto d'affitto per anni due
e per L. 2500 annue ai patti e condizioni
del contratto 7 novembre 1913. reg. Federici in
confronto del Menedaglia Guerrino e nel-
l'occasione del nuovo contratto la Zoccar-
elli esonerò gli Ottoboni dalle onoranze in
viti, grano turco, frumento ed uva e
trasmise in proprietà degli Ottoboni il
letame, il falletto, riconoscendo ad essi il
diritto al rimborso delle spese per filo
ferro impiegato nelle viti per pali, pali
messi alle viti stesse. Ora indubbia-
mente, anche ammesso il principio
che quando la scrittura è richiesta ad
substantiam, non si pone locus alla
ammemorazione della prova orale, non è
chi non veda, come nelle deduzioni teno-
rizzate nei capitoli succitati nessuna

convenzione, che per legge (art. 1314 c.c.) della
risultare per scritto ad substantiam e
racchiusa e conseguentemente nessun osta-
colo tali capitoli dedotti anche per interro-
gatorio possono trovare nella legge.

E così pure non può essere ostacolato il
capitolo dedotto anche per interrogatorio
in questa sede, allo scopo di accertare
che il dott. Federici è depositario dell'atto
scritto intervenuto fra la Zecchi e
gli Ottoloni per l'affittanza del fondo
Vianchi ai patti e condizioni del
contratto 7 novembre 1913 concluso col
menedaglia e coll' aumento del canone
di affitto da L. 1400 a L. 2500 e cogli ero-
meri delle onoranze, del fatture e del
foletto e con conferimento a for proprietà
del filo di ferro e dei pali e pali.

E finalmente universalmente accetta-
to e riconosciuto invero, che l'interrogatorio,
diretto a provare la confessione della parte e con-
siderato come la regina delle prove, e pertanto la
ammersione delle suscitate deduzioni ad inter-
rogatorio si impongono tutte tante quelle di
primo grado, come quella fatta in questa sede

giacché neppure in fatto può essere menomamente discusso o contestata la loro influenza ed importanza ai fini della presente controversia. - Si è già avuto agio di rilevare che la istanza degli Ottoboni è diretta ad avere dalla Zocchetti la consegna di quelle scorte od altro, a loro cedute, oltre il rimborso del filo di ferro o saloni forniti; e così capitol. succitate di prova, ove riuscissero, il buon fondamento della domanda, risulterebbe accordato, né ad essi potrebbe al riguardo essere addossato altro onere di prova, in quanto, per il preciso disposto dell'art. 1312 C.C. di domanda l'esecuzione di obbligazione deve provarla, mentre al contrario la Zocchetti, se pretende di essere stata liberata, deve dal suo canto provare il pagamento od il fatto che ha prodotto l'estinzione della sua obbligazione. - È in virtù di questo principio di diritto che perfettamente inutili rimangono i capitoli quinto e sesto dedotti in prima sede con cui si vorrebbe ad accettare che la Zocchetti abbia dichiarato di avere notiziato il dott. Bianchi, acquirente del fondo, al quale insistentemente

avrebbe protestato di non aver venduto né
scote, né letame, né falletto od abberatois
di proprietà degli Ottoboni, e che il fondo
sarebbe stato venduto al Bianchera a misura
~~che~~ in ragione di biolche, inquanto chi
presindendo da ogni considerazione, sulla
rilevanza loro, gli Ottoboni, per il loro amunto
non hanno da fornire che la prova del
l'obbligazione amminta dalla Zecca teli, co-
me già si è rilevato. — Ciò stante la ri-
forma della sentenza appellata con la
ammemorie dei capi di prova per inter-
rogatorio di cui si è detto, deve essere dalla
Corte sup'alta pronunciata. — Che
quanto alla prova testimoniale, si è dalle
parti appellante prodotto la quietanza di
una rata di fitto del fitto del fondo
Virandi di L. 1250, in data 30 giugno
1922 e si è sostenuto, che detta quietanza
costituirebbe un principio di prova scritta,
idoneo a render ammissibile la prova
testimoniale, inquantochè, se una rata
semestrale di fitto era di L. 1250,
il vecchio contratto d'affitto col Messe-
daglia dovreva essere stato modificato

non può mantenersi negli stessi
termini e condizioni, allegati avvera-
riamente. - Ma per ammettere tutto-
ciò, occorre ancora, perché lo scritto
possa costituire il principio di prova
scritto, idoneo per far ammettere la
prova testimoniale, che essa provenga
dalla parte avversaria e ciò non sempre
ricorre nella fattispecie, ad avviso della
Corte, poiché se il dott. Aristide Federici,
come dallo scritto, si rileva, esigeva la
rata di fitto, da trasmettere al dott.
Biancheri Giacomo, significa che detto
Federici, rappresentava il Biancheri e
non l'appellata Zecarelli. -

Conseguentemente non pare al Colle-
gio, almeno per ora, di ammettere tali
capitoli di prova testimoniali, i quali
d'altra parte potranno trovare even-
tualmente un principio di prova
scritto, nelle risposte d'interrogatorio
ove questo riescano allo scopo, per cui
furono dedotti. -

Che prima dell'esaurimento di detti
interrogatori, ogni altra pronuncia

deve essere totesa, e così fare sulle vere
di primo e secondo giudice, delle
gandori a pronunciare anche
in quelle del giudice d'appello,
il primo giudice, cui deve ritornare
la causa, colla sua pronuncia di
merito

Per questi motivi
Rejette ogni contraria istanza eccezione
e deduzione.

In riforma della sentenza del Tribu-
nale di Castiglione delle Stiviere 6-28
agosto 1923 del cui appello è caso.

Ammette, prima davanti ogni cosa
i primi quattro capitoli di prova
per interrogatorio dedotti dalli ap-
pellanti nelle conclusioni loco
di primo giudice, nonché i capitoli
di prova per interrogatorio dedotti
in questa sede, i quali capitoli
tutti qui si intendono integral-
mente riportati e trascritti.

Rimanda la causa per l'ulteriore
corso al Tribunale di Mantova cui
fu aggregato il soppresso Tribunale di

castigliane delle Stiviere -
Rinvia ~~la causa~~ al defluvio anche
il giudizio sulle spese di questo
giudizio d'Appello

Prezta 20 aprile 1925

fo Carolini

fo Aglietti

fo Verdelli

fo Caversini

fo De Benedetti onorario fo Zettoni Cavali

Publicato nei modi di legge alla
udienza pubblica civile del 24
aprile 1925 fo Zettoni Cavali

Copia conforme all'originale fu
chiesta al sig. avv. Grandi - Antonio
Pezzo per l'opponente

5 via ...
Pezzo, 14 maggio 1925



frangoni



Atto di notifica
In Brescia addì due Giugno 1925
A richiesta degli signori Ottoboni
Euciano e Bartolo di Volta Mantovana



Bohlinggini
12

Col Procuratore e domiciliatario
Av. Grandi uff. Arturo Peggio
di Brescia.

ORIGINALE

Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario
accreditato alla R. Corte d'Appello
di Milano, Sezione di Pavia,
ho notificato copia conforme della
sentenza con cui è stato condannato alla
fig. Goccolelli Berenice
vedova Dogini di Volta Mantova
come indicante l'esiguità fatta
sul suo domicilio che è in Pavia
presso S. Av. Pietro Desenzani
in Via Ciro Deberti 18 in per
non aver avuto l'intimata,
lasciarla e parlarne
con lo stesso S. Av. Desenzani
e inviarla di persona oggi 2 giugno 1925

COLOMBO LUIGI	
UFFICIALE GIUDIZIARIO	
N. 210	Rep. Civile
Diritti	
Orig. e Rep. L.	L. 0,15
Notifica	" 0,05
Scritturazione	" 1,00
Trasferita	" 2,40
Compensazione	" 40
Bolle aff. L. 5,90	
Totale L. 14,90	

Visto con una copia
Il Cancelliere

f

ELLO BRESCIA
LUIGI
Giudiziaro

MARCA DA BOLLO
CENTESIMI 50
MARCA DA BOLLO
QUARANTAVENTI

C. A. P. C. D'APPELLO BRESCIA
COLOMBO LUIGI
Ufficiale Giudiziaro

C. A. P. C. D'APPELLO BRESCIA
COLOMBO LUIGI
Ufficiale Giudiziaro

L'UFFICIALE GIUDIZIARIO

Colombo Luigi

pagato
uff. Peggio
L. 14,90

Debitario

per autografo

Luigi Felmetti



In nome di sua maestà Vittorio Emanuele terzo per gràzia di Dio e volontà della Nostra Padrona Italia (N° 532 C° N° 1031 rep°)

Il Tribunale c. p. di Bastiglione della Stiviere nelle persone dei Sig. Midliardi D.2. Crete ff. di Presidente. Verisaca Giacchi D.2. Perris Giudice - Barminati D.2. Giubiano Giudice ha pronunciato la seguente sentenza: nella causa civile di 1° grado promossa con citazione 9.12.1922 N° 535 Proc° Uff. Giud. Crete scenti di Volte da Stoboni Luciano e Bortolo resid. in Bastiglione rappresentati in giudizio dal loro procuratore M. Francesco Felmetti per mandato del 4.03 rep° 114° Federici contro Rocchetti Benice di Volte Mantovana rappresentata in giudizio dal suo proc. M. Notari per mandato 20.12.1922 N° 414 Not° Federici.

SPECIFICA
Reg. Copie . . . 1/55
Quit.
Facoltà
Esatto per bolli
T. 350
TOTALE L.
Mantova 26/05/23
N° CANCELLERIA
[Signature]

In punto: pagamento summo.
Causa iscritta a ruolo addì 26.12.1922
N° 323 rge. e discussa all'udienza del giorno
12.6.1923 in cui i proc. delle parti presero
le seguenti conclusioni: Il procuratore
degli attori: chiede siacuo al Tribunale

Ill^{mo} ammettere le prove per intercello e per testi nei capitoli tenorizzati nella cartina d'istruzione 10.4.1923 e che qui per letteralmente si trascrivono. Sentenza provvisoriamente esecutiva. 1^o Vero che mancato ai vivi nell'ottobre 1914 Metteodaglia Guerrino affittuale del Fondo Vincandi posto in Valle Mantovana, la proprietaria Sig. Locatelli Bernice in affidò la conduzione agli Ottoboni Luciano e Bartolo. 2^o Vero che nel 1920 fra gli Ottoboni e la Sig. Locatelli fu trattata la compravendita del fondo Vincandi. 3^o Vero che per cause diverse la compravendita suddetta non ebbe luogo, che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo d'impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi, e per il fondo medesimo contratto di affitto per anni due e per lire 2500 annue ai fatti e condizioni del contratto y Nov. 1913 N^o 5469 del Not. Federico, esistito in confronto del Metteodaglia Guerrino. 4^o Vero che nell'occasione del nuovo contratto la Sig. Locatelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le onoranze in folla, grandurco, fumento ed uova e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame,



il Falitto, riconoscendo agli Ottoboni
il diritto al rimborso delle spese per filo
ferro impiegato nelle riti, per pali e pali
messi alle riti stesse. 5° Vero che degli uo-
ni e assione di cui sopra la signora Foca-
belli a dichiarare di aver notiziato il Sig.
Dr. Bianchera, acquirente del fondo Vivanti,
al quale insistentemente protestò di non
aver venduto né scorte, né tabelle, né
Falitto, né l'abbeveratoio di proprietà degli
Ottoboni. 6° Vero che il fondo fu venduto
al Sig. Dr. Bianchera a misura di ragione di
bidche. Il procuratore della convenuta:
Focibelli ogni avversaria istanza eccezione
o deduzione: assolventi la convenuta da
tutte le domande attrici al beneficio
della rifusione delle spese tutte di causa,
sia sentenza e successive di pratica: Fatto:
con citazione di Dicembre 1922 il Sig. Ottoboni
Luciano e Bartolo convenivano avanti
questo tribunale la Sig. Focibelli Mercedes,
per sentirla condannare, con sentenza provvi-
soriamente esecutiva, al pagamento del
la somma di lire 1764 e alle spese tutte di
causa. Deducevano gli istanti che con l'11 nov.

1912 ora cessato il contratto di affitto del
fondo Viranti già di proprietà della Sig.
Locatelli in concluso con essi per tre anni
che a deroga dei fatti e condizioni
del contratto di affitto precedentemente vigenti
con Messedaglia, Guerino ai quali il contratto
biennale stipulato cogli Ottoboni fa riferimento,
lo, per convenuto il maggior canone in L. 500,
l'abborio delle onoranze in d. 2 di granoturco
e in un d. di una for. annuo e la cessione in
proprietà degli Ottoboni di tutte le scorte e
sommersioni fatte al Messedaglia e del letame esistente
nel fondo. Che per ^{non} essere fatto menzione
alcuna nel contratto di vendita del detto
fondo al Dr. Biancheri delle condizioni su
menzionate, questi, protestandosi proprietario
delle scorte e sommersioni e del letame e del
fattume esistenti nel fondo acquistato su
sue riserve, si rifiutò di consegnare
al alcunché agli Ottoboni, i quali
portando convenimento in giudizio la
precedente proprietario Locatelli, per ob-
tENERE il pagamento della somma su
indicata, così distribuita: L. 939 per pali,
fianconi, pratiche da vite, L. 225 per filo

di ferro rincaio per vite L. 600 per Lettore e Galleggi.
Nessuna documentazione presentano gli attori,
i quali espongono delle circostanze poco chiare
e dalle quali a dire il vero, non confonderi
facilmente cosa essi pretendano. Mi hanno però
formulato dei capitoli per interrogatorio e per
testi e colleghi della loro istanza. All'udienza
del 12 giugno 1923, dato il disaccordo delle parti
sull'ammissione delle prove i procuratori
della ditta, formulavano le conclusioni so-
perscritte. Diritto: L'unico documento esibito
in causa è il contratto di affitto n. 11
uale 7. 11. 1923 tra le sig. Locca Telli Berenice
e il sig. Mezzadaglia Guerino. Con le dedotte cir-
costanze, che si vorrebbero provare con testi
gli attori, vengono a porre in essere condizioni
che contrastano col contenuto dell'atto di af-
fitto n. 11. 1923 n. 5468 ref. Federici. L'artico-
lo 1341 c.c. si oppone esplicitamente a tale
ammissione di prove e qualsiasi considera-
zione al riguardo sarebbe superflua.

Gli attori chiedono però l'ammissione delle
prove per interello negli stessi capitoli: se è vero
che i fatti, nei quali deve una parte essere
interrogata, devono essere dedotte specificamente.

tanente, diversi altri osservare che le circostanze dedotte siano influenti alla decisione del merito. Certamente la prova per in laboratorio non è la più adatta per provare delle circostanze importanti, quali un contratto di affitto, una compra vendita e delle particolari condizioni di esso, circostanze tutte che nulla fatti specie dovrebbero risultare consacrate in atto scritto, di cui la parte istante non si cura di dare esibizione, osservati che le condizioni per la successiva condizione ha essi e la Loccatelli, essendo differenti a quelle del contratto precedente col Testa e Taglia e di cui la prova scritta, dovremmo necessariamente e logicamente essere stabilite per iscritto. Col capitolo 4° d'altra parte gli Ottoboni vorrebbero dimostrare che il suo acquisto Dr. Bianchini fosse e consistesse a mezzo della Loccatelli delle nuove condizioni del fitto: non si sa in quale epoca sia avvenuto tale passaggio di proprietà, giacché se fosse vero, quanto affermato da gli istanti - eue dovrebbero fornire prova seria e conclusiva - e se il passivo

al Dr. Bianchini fosse avvenuto durante
dette condizioni a quegli fosse detto delle
speciali condizioni dell'affittanza, in tal caso
il nuovo acquirente dovrebbe essere tenuto
al pagamento di quanto oggi chiedono
gli Ottoboni. Ritengo che le spese seguono
la soccombenza. Per questi motivi: il
Tribunale: reietta ogni opposizione
stava eccezione e difese. Molve la
causante Toccatelli Firenze da tutte
le domande attrici e condanna gli at-
tori alle spese del presente giudizio che
si liquidano in L. 400 oltre quelle di
sentenza e successive, occorrendo.

Bastiglione delle Stiviere 6 agosto 1923.

U. Micheli estens. F. Coriaco Chioccioli

U. Carminati. U. Cancelliere. F. Lovelli

Pubb. nei modi di legge all'udienza civile

del 28 ag. 1923. U. Cancell. F. Lovelli. Reg.

a Bastigl. Stiv. 14 settem. 1923 al U. 58

vol. 34 mod. 3° esat. L. 35. 10

Il ricevitore F. Profoglio

Per copia conforme che si rilascia

al Sig. M. Meda

MANTOVA, il 26/10 1923.



*Carabinieri
Gorizia*

Relazione di notifica
e banca, addi 1. primo - Novembre
1922.

A richiesta dell'ipotesi Locatelli Berenice
di Volta e banca rappresentata dal suo
avvocato signor avv. Modani. -

Lo Garofalo Ufficiale Giudiziario
addetto al R. Tribunale C. di Mantova,
ho notificato al signor Ottoboni Luciano
di Castiglione, attualmente domiciliato
in Mantova presso il suo avvocato signor
avvocato Gelmetti Francesco, avendone
fatta consegna nel di essere studio
di questa copia autentica di sentenza
6-28-20 agosto 1922 del R. Tribunale di Casti-
glione delle parti per ogni effetto di legge;
e rilasciata questa sentenza al detto signor
avv. Gelmetti Francesco, nel suo studio
auti alla sig. di studio Maria Brambilla

N. 245. R.C.

DISTINTA DELLE SPESE

Spese,°	£.	-	15
Notif.,°	"	2	70
Orig.,°	"	-	-
Scritt.,°	"	-	60
Scasf.,°	"	-	-
Spediz.,°	"	-	-
	£.	3.	45
Conto Cott.,°	"	-	-
Totale £.		3.	45

Ufficiale Giudiziario

Garofalo

Di ciò a mezzo del mio Commesso Macò Roberto



Il Commesso

Macò Roberto

L'Ufficiale Giudiziario

Del R. Tribunale di Mantova

Garofalo



per la fusione

riservata a spese
al defensor civitatis

Al Corte d'Appello di Mantova per N.
Brescia

Atto di citazione d'appello

In Castiglione del Tevere li 27 Dicembre 1923.

A richiesta dei signori Ottoboni Luciano
e Borsolo padre e figlio residenti a Valba
Mantovana e attualmente domici-
liati in Brescia presso lo studio
del sig. avv. grande Uff. Arturo Reggisi -

Attenuta la sentenza 6-28 agosto 1923

N. 332 con 1051 Rep. del Tribunale effett.

di Castiglione della Stiviere nella causa

promossa dai richiedenti contro la

sig. Lucastelli Berenice vedova Dogini, sta-

ta notificata il 12 novembre 1923 con atto

di 245 del Uff. Giudiziaro Gerardo T. S. M.

Essequale Cui Cui d. Mantova, colla

quale e' stata offerta la convenuta signora

Lucastelli Berenice e tutte le domande

attive colla condanna degli attori nelle

spese d'giudizio.

Attenuto che tale sentenza e' ingiusta e qua-

ritoria per i richiedenti specialmente per

che con un ragionamento tutto nuovo

negò ai richiedenti la prova anche per

A hon. Reggisi	
Per il atto	3.55
notif.	2.05
scritt.	90
manca	10
	<hr/>
	£ 6.60
M. M.	12.00
	<hr/>
	£ 18.60



interpello la effirichista in materia che
nessuna diffezione di legge vieta di
provare per mezzo di interrogatorio della
parte e di testimonii
io sottoscritto Off. Giudiziario del R.
Tribunale di Torino Alberto
ho detto siccome

cito

il Sig. Locatelli Berenice vid Dogini det
tamente domiciliato presso e nello stu-
dio del Sig. Avv. Amadeo Nodari dal
quale è stata esistita davanti al
Tribunale di Cagliari, a comparire
davanti alla R. Corte d'Appello di Bu-
scia alla pubblica udienza del gio-
venerdì 23 gennaio 1924 alle ore 10
ore i richiedenti chiederanno come
giù da ora chiedono sia

giudicato

reformarsi la sentenza 6-28 Agosto 1923

Tribunale R. Tribunale di Cagliari
Tribunale di Cagliari, ricorrendo agli appella-
ti il diritto alle chieste ²more, come
comparsa istruttoria in atti del
giudizio, rimettendo la parte davanti al Trib. di Mantova

come la signora Rossetti Beroni
riferire ai richiedenti le spese del pro-
cedimento giudiziale con sentenza pronun-
zialmente definitiva.

Adi effetti dell'art 3 della legge 28 Mar-
zo 1901 N° 104 sulla riforma del proce-
dimento sommario si depositano nella
cancelleria della Corte d'Appello

- 1° il Mandato
 - 2° il fascicolo di 1° giudizio
 - 3° copia della sentenza appellata
- E per l'esaurimento degli incarichi.

Si certifica dal sotto-
scritto cancelliere che
i documenti qui elen-
cati sono stati depo-

A. Storchi Off. Sec. in data in cancelleria

Copia del presente atto viene
adde. da me ufficiale Sec. della
Corte di Castiglione Stivina
notificata a Rossetti Beroni
e Val Dogini domiciliata pres-
so e nello studio del sig. Avv. to
Amedeo Novati di qui - come
giacendo allo stesso Avv. A.
Novati -

addi 27.12.23
Witfolin

Castiglione Stivina 27 Dicembre
1923

A. Storchi Off. Sec.

Inscritta il giorno 17 Gennaio 1994

al N. 19 R. G. S. ad istanza del signor

Avvocato Reggio e depositati Bolli d'esi coi

~~documenti~~ documenti sopra elencati Il Cancelliere

Gi. Lettieri

Ass. Lettieri
giuff. coll. add. per l'asta



3^a Corte di Appello di Milano
Ser. di Brescia.

Nella causa civile promossa da Ottoboni Berto
lo e Luciano con citazione

col procuratore Avv. Grand'Uff. Reggio Arturo
assistito dall' Avv. Francesco Gelmetti

Contro

Zoccatelli Berenice

in punto

riforma della sentenza

del R^o Tribunale Civ. Pen. di Castiglione delle Stiviere

Comparsa conclusionale per gli

appellanti Ottoboni - Zoccatelli

Nel 10 febbraio 1916 cessava di vivere Messedaglia
Guerrino che aveva assunto in affitto il fondo Vinandi
di proprietà della Sig. Zoccatelli Berenice col contrat-
to 7 Novembre 1913 N^o 5469 dai rogiti del Notaio Dott.
Giovanni Federici per nove anni dall' 11 Nov. 1913 e
per il corrispettivo di L. 1400. annue oltre le onoran-
ze in polli, granturco ed uva

Non sapendo gli eredi Messedaglia, tutti minorenni ed
in prevalenza femmine, come continuare nella condurio-
ne del fondo, molto più che nell' ottobre 1917, era morto



in guerra il maggiore dei maschi, di comune fra gli eredi stessi e la Sig.^a proprietaria di affidare la continuazione della conduzione del fondo a Ottoboni Luciano e Bortolo, i quali l'assunsero alle condizioni del contratto in corso col defunto Messedaglia ma col l'aumento del canone d'affitto di £ 125 annue. Durante la conduzione e precisamente nell'estate del 1919 fu progettato fra la proprietaria Sig. Loccatelli e gli Ottoboni un contratto di compra vendita del fondo linandi, con sborso di somma da parte degli Ottoboni a titolo di impegno per le trattative, contratto che per diverse ragioni non poté esse perfezionato.

La Signora Loccatelli restituì la somma avuta e concluse cogli Ottoboni la continuazione dell'affittanza in corso col Messedaglia defunto, coll'aumento del canone d'affitto da £ 125 a £ 2500, ed in considerazione anche delle opere alle fabbriche fatte eseguire dagli Ottoboni, che si ritenevano già proprietari dello stabile, esonerò gli Ottoboni stessi dal corrispondere le onoranze, e trasferì in proprietà degli Ottoboni il letame che sarebbe esistito nella concimaia alla fine della locazione (11 Nov. 1922) il falletto che avevano avuto in consegna per l'atto 7 Nov. 1913 fatto col Messedaglia obbligandosi di rifondere agli Ottoboni l'importo del filo di ferro, pali e paloni impie-



gati per il sostegno delle viti, nel caso che questi venissero messi al loro posto. Di tutto il mesposto relativo alla continuazione dell'affittanza, coll'aumento a L. 2500. all'onore delle onoranze, alla cessione del letame, e del faletto, ed al filo di ferro, pali e paloni venne steso uno scritto che restò nelle mani del Notaio Sig. Dott. Aristide Federici.

Quasi contemporaneamente alle stipularioni ultime di cui sopra, e precisamente il 30 Novembre 1919 con atti n. 3355 del Notaio Dott. Pietro Berra Centurini rogato per incompatibilità a causa di parentela del Notaio Dott. Aristide Federici col Dott. Bianchera (fratello della moglie di questi) la Signora Foccatelli vendeva al Dott. Bianchera Giacomo il fondo Binardi ed alle rimostranze degli Ottoboni che nell'atto di compra-vendita non fosse stata fatta riserva alcuna circa la cessione e gli oneri relativi alle onoranze, al letame, al faletto, ed al filo di ferro, pali e paloni delle viti; la Signora Foccatelli assicurò gli Ottoboni, presenti persone, di aver meditato il Dott. Bianchera, anzi di avere venduto a questi il terreno ed il fabbricato soltanto senza scorte di sorta, precisando gli oneri e le cessioni fatte agli Ottoboni. Ma alla fine della locazione (11 Nov. 1922) il Dott. Bianchera forte del suo contratto d'acquisto che



di nulla faceva accenno alle riserve di cui sopra della Sig. Zoccatelli e del contratto d'affitto N. 1913 stipulato fra il defunto Messedaglia e la Signora Zoccatelli del quale quello cogli Ottoboni non era che una continuazione, si rifiutò di dare agli Ottoboni quanto era di loro spettanza.

Di fronte al rifiuto del Dott. Bianchera a riconoscere il diritto degli Ottoboni ed all'atteggiamento passivo della Signora Zoccatelli, agli Ottoboni non restava aperta che una sola cioè di chiamare in giudizio la Signora Zoccatelli per avere da lei o le cose che loro spettavano od il corrispettivo di esse e così spiccarono l'atto di citazione 9 dicembre 1922 n. 535 Rep. Uff. Giud. Presenti all'udienza del giorno 10 aprile 1923 il procuratore degli Ottoboni comunicò al collega avversario una comparsa d'istruttoria colla quale si proponeva prova per interpellato e per testi sui sei capitoli che non sono altro se non il riassunto del fatto susposto.

Dopo vari rinvii defatigatori ad un tratto all'udienza del 12 giugno 1923 di fronte all'alternativa perentoria posta dal Presidente o di chiudere la causa e sentenziare o di rinviarla all'Ot-

tobre, e di fronte alla dichiarazione dell'avversario di essere pronto per la discussione, opponendosi egli alle prove, al procuratore degli Ottoboni non restò che di appigliarsi al primo partito e di aderire alla chiusura della causa a sentenza, concludendo puramente e semplicemente per l'ammissione della prova per interpello e per testi sui capitoli dedotti nella comparsa d'istruttoria, e senza ottenere di poter comunicare più tardi documenti che avrebbero giustificato la richiesta di prova testimoniale.

Dopo due mesi di studio il Tribunale municipale di Castiglione delle Stiviere pronunciò la sentenza di assoluzione della Sig. Locatelli dalle domande degli Ottoboni colla condanna di questi nelle spese. M

Il rispetto dovuto al Tribunale preso come istituzione impedisce di qualificare detta sentenza. L'inesattezza nella narrativa, fra le altre quella che porta a tre anni la durata dell'ultima affittanza che fu detto e ripetuto concluso per due 1920-21-1921-22 la gratuita asserzione che vennero esposte dagli attori circostanze poco chiare e dalle quali a dire il vero non comprendesi cosa essi

pretendano danno l'impressione che neppure siano stati letti i capitoli di prova, molto più quando si legge, che le domande degli Ottoboni dovevano per essere prese in considerazione appoggiate da atto scritto, di cui la parte istante non si curò di dare esibizione e che non la signora Loccatelli ma il nuovo acquirente Pott Bianchera dovrebbe essere tenuto al pagamento di quanto chiedevano gli Ottoboni. —

Ciò che sorprende soprattutto e che urta con le norme più elementari del diritto e della ragione è il diniego fatto alla prova per interpellato senza motivarlo, ed affermando solo di sfuggita, che se è vero che i fatti sui quali deve una parte essere interrogata, devono essere dedotti specificatamente, devesi altresì affermare che le circostanze dedotte sieno influenti alla decisione del merito, ma che proprio nessuno dei capitoli dedotti, neppure il 4° contenga circostanze che se ammesse dalla interpellanda possano influire alla decisione del merito, cioè farla condannare al pagamento agli Ottoboni della somma chiesta, o dire quella che per avventura una perizia fos-

se per stabilire?

L'interpello è il primo mezzo con cui generalmente si cerca di ottenere, in mancanza, di documenti; dall'altra parte la confessione dei fatti, è la prova più sicura dei suoi effetti e più semplice nelle sue forme che possa ottenersi in giudizio. Dato che l'interpellata negasse i fatti; l'interpello quivi è pur sempre a precisare i fatti e che dovranno formare il soggetto per avventura di altre prove.

Colto il dubbio che i fatti sui quali la Signora Loccatelli era chiamata a rispondere non sono stati nettamente indicati; che sieno influenti alla decisione del merito, male a giudicato il Tribunale non ammettendo questo mezzo di prova.

Ora che si è in grado di produrre le quietanze, di L. 2500 riscosse dal Notaio Federici per conto del cognato Dott. Bianchera, e che rappresentano quel principio di prova che si può raggiungere ma che non si potrebbe anche raggiungere coll'interpello della Sig.^a Loccatelli, sembra che possa ammettersi anche la prova testimoniale. È in vero: il capitolo terzo della proposta prova, tende a mettere

in essere che il fondo già affittato al Messedaglia per anni 9 e per l'annuo canone di £ 1400 fu portato nell'ultimo biennio a £ 2500, ai patti e condizioni del contratto 7 Novembre 1913 N° 5469 del Notaio Federici e stipulato col defunto Messedaglia Guerino, e alle deroghe riportate nel capitolo 4°

A quale titolo il Dott. Bianchera riscosse le £ 2500 invece delle £ 1400 portate dal citato contratto 7 Novembre 1913: perchè il Dott. Bianchera non percepì le onoranze del pari portate dal citato contratto? perchè ebbe o visione della scritta re-ante la pattuizione fra gli Ottoboni e la Sig. Toccatelli affidato al Dott. Federici suo cognato o perchè gli lo apprese la Signora Toccatelli. Ma dello scritto o delle dichiarazioni il Dott. Bianchera tenne ciò che gli tornava comodo ed utile e negò ciò che gli tornava dannoso, cioè la consegna agli Ottoboni delle cose concesse loro dalla ex proprietaria, la quale ora messa alla stretta di eseguire la sua obbligazione trovò comodo seguire il consiglio del suo legale trincerandosi dietro il divieto di cui l'art. 1341 del C. C. Le affermazioni degli Ottoboni sono tut-



STUDIO
AVV. AMEDEO NODARI
CASTIGLIONE DELLE STIVIERE

AVANTI LA ECC. R. CORTE D'APPELLO DI MILANO

Sezione di Brescia

Nella causa civile promossa con atto di appello 27 Dicembre 1923 n°409 Rep°Uff.Giud.Storchio della R.Pretura di Castiglione delle Stiviere-

da

OTTOBONI LUCIANO e BORTOLO di Volta Mantovana, attori appellanti col procuratore Avv. Comm. Arturo Reggio assistito dall'Avv. Francesco Gelmetti.

CONTRO

ZOCATELLI BERENICE Ved. Dogini di Volta Mantovana, convenuta appellata col procuratore Avv. Pietro Desenzani assistito dall'Avv. Amedeo Nodari -

=IN PUNTO= Pretesa riforma della sentenza 6-28 Agosto 1923 del R° Tribunale di Castiglione delle Stiviere-

= COMPARSA CONCLUSIONALE =

per l'appellata Zocatelli Berenice ved. Dogini.

= FATTO e DIRITTO = Non abbiamo che a richiamare le nostre precedenti deduzioni e soprattutto quanto con maggiore autorità è detto nella sentenza di primo giudizio di cui a torto si chiede la riforma.

Può sembrare assurdo ma è certamente vero ^{che} non sappiamo la ragione per cui siamo chiamati in giudizio, non formando la espositiva dei fatti come prospettata dalla controparte elementi sufficienti a dar conto del ti-

AVVOCATO
PIETRO DESENZANI
VIA G. UBERTI N. 18
BRESCIA - TELEFONO 203

tolo che sta a fondamento del preteso credito: poiché l'atto d'appello, lungi dal chiarire una situazione incomprensibile, è stilato in forma così ristretta da lasciare inalterati i termini della questione, non possiamo dire di più di quanto scrivemmo in primo giudizio.

La sentenza appellata, rilevando a sua volta come ben poco di concreto si potesse dedurre dalle istanze proposte, respingeva siccome inammissibile le domande dell'atto introduttivo assolvendo la convenuta col beneficio delle spese: e detta sentenza fu a cura della concludente notificata con atto 1° Novembre 923 n°245 Rep°Uff.Giud. Garatti, avverso la quale gli attori interponevano appello coll'atto 27 Novembre 923 n°409 Rep°Uff.Giud.Storchio.

In sostanza la Sig. Zocatelli Berenice altro non sa che di aver venduto, ritenendosi nel 1921 od in ogni caso in epoca notevolmente anteriore all'11 Novembre 1922, al Sig. Dr. Bianchera il fondo Vinandi già ^{affittato} come dalla scrittura di affittanza 7 Novembre 1923 n°5468 Rep°Notajo Federici in atto prodotta: le divergenze cui accennano gli attori, non si sa per quale titolo ed in virtù di quali rapporti, non potrebbero quindi che riguardare il proprietario del fondo e mai la convenuta che aveva ceduto lo stabile in pre-

cedenza all'epoca in cui, al dire degli stessi avversari, sarebbero sorte le tanto indicate ragioni creditricie.

Prescindendo anche da queste considerazioni che ci sembrano assorbenti, e tentando di penetrare nella precisazione delle circostanze dedotte a prova, ripetiamo che esse sono inammissibili a termini dell'art° 1314 C.C. ed aggiungiamo che il Tribunale ha bene motivato in linea di diritto respingendo sia la prova testimoniale che quella per interrogatorio.

Basta leggere i capitoli di prova per dedurre, pur attraverso il groviglio di circostanze vaghe e sconnesse, come nell'insieme esse tendano a stabilire compravendite di immobili e contratti di locazione che richiedono l'atto scritto, che urtano le disposizioni dell'art° 1314 C.C. e che sono per di più contro od in aggiunta al contenuto dell'atto di affittanza da noi prodotto.

Il Tribunale le ha giustamente respinte quali contrarie a legge: nè d'altra parte può deferirsi l'interrogatorio per far risultare l'esistenza di tali convenzioni tanto più che, versandosi in materia di atti solenni, l'atto scritto è richiesto ad substantiam.

Anche la prova per interrogatorio è quindi inammissibile perchè, diversamente opinando, col mezzo dell'in-

terpello si riuscirebbe ad eludere la legge ponendo in essere per altra via convenzioni solo accettabili colla prova scritta.

La Ecc. Corte pertanto non potrà che confermare la appellata sentenza caricando agli appellanti le maggiori spese del presente giudizio.

Ripetiamo che l'azione avversaria è indefinibile, in ogni caso non proponibile nei confronti della concludente e che le prove sono comunque inammissibili.

Qualora la controparte nella comparsa conclusionale verrà a meglio spiegare ed identificare i termini ed il titolo della sua domanda, ci riserviamo di rispondere adeguatamente in una memoria d'udienza.

Pertanto prendiamo le seguenti

CONCLUSIONI.

Reietta ogni avversaria istanza eccezione o deduzione:

Confermarsi in ogni sua parte l'appellata sentenza 6-24 Agosto 1923 del Tribunale di Castiglione delle Stiviere, caricando agli appellanti le maggiori spese del presente giudizio d'appello, sentenza e successive di pratica.



Per scambio udz/h 24
Debonis



R. Corte d'Appello di Udine
 Peranti il giudice

Nota spese

per appello di Ottobre

	Procuratorie - Onorari	Spese
22 giorni tempo andato	10	110
Costituzioni e ricorso	20	6
A 6 rinvii	60	-
Diritti di rinvii	20	-
Diritti di comparizioni	10	2
Diritti di interrogatori	25	1
Pericolazioni	10	6
Nota spese	10	6
<u>Onorari d'avvocato: trattativa</u>	<u>165</u>	<u>131</u>
della causa, rinvii, cancellazioni		
ecc	400	

Totale procuratorie 296
 Totale L. 696

Giurisq 25 giugno 1901

V. Ant. 3 24

Ant. Ruffini

[Signature]

STUDIO LEGALE
Avv. DANTE CALÒ

ROMA (26)

VIA MARIANNA DIONIGI, 17

TELEFONO: ~~21-288~~ 22134

On av

Bonomi' Ivanue

From



Cancelleria della Corte di Cassazione del Regno

II SEZIONE CIVILE

N. 2349 R. G. 1925

Roma, 28 - 1 - 1925 ANNO V

Pel disposto dell'art. 537 del Codice di procedura civile, il sottoscritto avvisa la S. V. Ill.ma che S. E. il Primo

Presidente ha fissato l'udienza del giorno Ventotto
Febbraio 1925 per la discussione del ricorso

Zoccastelli Benemio

Ottoboni Luciano

IL CANCELLIERE

Ill.mo

Signor Avvocato

{ Salmetti Francesco
Bonanni Ivano

V. Convertito 21

Per il deposito degli atti in Cancelleria e per la consegna delle copie in carta libera della sentenza denunciata, del ricorso, del controricorso e delle memorie da distribuire ai Signori Magistrati, devono essere rigorosamente osservate le avvertenze e norme della Prima Presidenza inserite nel Calendario Giudiziario di Roma.

Dr. Bhowani

Ereditato il 9 marzo 1927

Controricorso in Cassazione del Sig. OTTOBONI LUCIANO E BORTOLO
contro ZOCATELLI BERENICE

	Spese	Competenze
Note = Archivio	5,00	
Disamina		
Notifica del controricorso		
All'Ufficiale Giudiziario per notifica	16,45	
Deposito del controricorso		
Alla Cancelleria per deposito	21,35	
Postali	1,20	
Discussione davanti la Cassazione		500,00
Tassa pagata al Canc. della Corte	8,60	
Toga	10,00	
All'usciera per notizia esito	15,00	
	<hr/>	
Totale spese e onorari	77,60	500,00

8 marzo

Caro avv. Ghinetti,

Ricevo la sua cartolina e, in conformità a quanto mi scrive, le mando la nota della competenza.

La sentenza che rigetta ^{mie} il ricorso Farcatelli non è ancora pubblicata. Appena lo sarà, le farò avere subito copia. Cordialmente

Roma 9 Aprile 1927

Caro Avvocato,

Non ho avuta risposta alla mia ultima lettera, nè mi è stato possibile vederla a volta.

La sentenza della Cassazione va registrata.

Poichè l'altra parte non vuol farlo, si sarà alla fine obbligati in solido alla registrazione.

Ma poichè credo le serva per riprendere la lite, così attendo da Lei istruzioni in proposito

Come le ho scritto la spesa per la registrazione si aggirerà intorno alle lire 150, reputando che la sentenza non sia molto diffusa. Di più occorrerà pagare la multa di L. 10 essendo il 6 aprile scaduto il termine per la registrazione.

Se Ella vorrà inviare i fondi per la registrazione mandi anche quelli per la copiatura in bolle (circa L. 50) dato che le occorra produrre la copia stessa.

Cordiali saluti

Avv. GIAN LUCA ZANETTI

MILANO

VIA PALESTRO N. 12

Telefono 20-863

IN ROMA:

VIA DELLE CONVERTITE, 21

Telefono 95-40

28 febbraio

Spese

10 Tugq

8.60 bolli

15 uscite
moti g a

33.60

60 - lettera a G. M. S.

34.20

Marchetti

fabbrato

19 gennaio

Dott. FRANCESCO GELMETTI
AVVOCATO - PROCURATORE

Volta-Mantovana

Mantova 11-IV-1927

Evelley

Ho libri quod habeo, Patrus
amplius si potuiffene. Ho saputo della
sua andata a Valta, ne è spiaciuto e si
d' non averla vista. Trauri la solenne
spedizione della scutezza e del foficolo
nei Tarano forse per chiudere nell' ottobre
nei fondi per pagare l'importo delle pre-
stazioni d' deli e per riassumere la causa
in confronto dei tanti crediti e debiti.
Coi migliori e cordoli salut
am Schumacher

Avanti l'Ecc.ma Suprema Cassazione

R O M A

CONTRORICORSO

Di OTTOBONI LUCIANO fu Giov. Battista, e figlio suo Bortolo residenti entrambi a Volta Mantovana ed in forza di Mandato speciale debitamente legalizzato il 23 settembre 1925 n. 1443 rep. Notaio Federici Aristide di Volta dal sottoscritto avv. Ivano Bonomi di Roma annesso a patrocinare avanti codesta Ecc.ma Corte Suprema ed elettivamente domiciliati a tutti gli effetti di questo atto in Roma Via delle Convertite 21

contro

ZOCATELLI BERENICE vedova del fu Dogini residente pure a Volta Mantovana ed in forza di Mandato speciale 26 agosto 1925 n. 1419 Notaio Federici da Gazzoldo degli Ippolliti dall'avv. Achille Zadei da Mantova elettivamente domiciliata in Roma Via Marianna Dionigi n. 77 presso l'avv. Carlo Galò

in opposizione al ricorso

della stessa proposto e notificato con atto 28 agosto 1925 n. 318 rep. Uff. Giud. Crescenti da Castiglione delle Stiviere per annullamento della sentenza 20/29 aprile 1925 n. 133 della Corte di Appello di Milano, Sezione di Brescia, notificata con atto 2 giugno 1925 n. 310 rep. di quell'uff. Giud. Colombo e colla quale in riforma dell'appellata sentenza 6 = 28 agosto 1923 n. 110 R.S. del soppresso R. Tribunale civile di Castiglione delle Stiviere veniva ammessa la prova per interrogatorio proposta dagli appellanti Ottoboni Luciano e Bortolo nella causa civile da essi promossa avanti il Tribunale stesso con citazione 9 dicembre 1922 n. 535 Uff. Giud. Crescenti prefato contro la

retrोनominata Zocatelli Berenice in punto a pretesa riconsegna di scorte morte di fondo rustico o quanto meno rifacimento del relativo importo complessivo di L. 1743,44

F A T T O

A sostegno di tale domanda i prefati Ottoboni padre e figlio, pro dotti colla dianzi richiamata citazione Crescenti 9 dicembre 1922 avanti il R. Tribunale Civile di Castiglione delle Stiviere contro Zocatelli Berenice vedova Dogini, previa comunicazione del contratto verbale di affitto del fondo rustico "VINANDI" di proprietà della stessa Zocatelli per anni due a decorrere dall'11 novembre 1920 e per l'anno prezzo di L. 2.500, contratto a Brescia il 17 gennaio 1924 al n. 2116 Vol.15 Privati con lire 44,10 proponevano prove per interpellato e testi su quanto segue:

- 1° Vero che ...si trascrivono i sei capitoli di prova quali sono riportati nel ricorso Zocatelli e continui come in appresso
- 2° Vero che nel 1920 fra gli Ottoboni e la Signora Zocatelli fu trattata la compravendita del fondo Vinandi;
- 3° Vero che per cause diverse la compravendita non ebbe luogo che fu restituita la somma sborsata dagli Ottoboni a titolo d'impegno per le trattative e concluso con gli Ottoboni stessi, e per il fondo medesimo, contratto di affitto per anni due e per L. 2.500 annue di patti e condizioni del contratto 7 novembre 1913 n. 5469 del Notaio Federici, esistito in confronto di Messedaglia Guerrino
- 4° Vero che nell'occasione del nuovo contratto la Signora Zocatelli esonerò gli Ottoboni dal corrispondere le onoranze in polli, grano turco, frumento ed uova, e trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame il faletto, riconoscendo agli Ottoboni il diritto di rimborso delle spese per il filo ferro impiegato nelle viti, per pali e paloni messi

alle viti stesse.

Contestata dalla convenuta la ammissibilità di tali prove all'appoggio, più specialmente dell'art. 1341 Cod. Civ. non senza avere altresì opposto che gli Ottoboni, se avevano ragioni da far valere avrebbero dovuto rivolgersi al Dott. Giacomo Bianchera quale nuovo proprietario di detto fondo, e prodotto il rogito 7 novembre 1913 n. 5464 rep. Notaio Federici prefato riguardante la precedente locazione del fondo stesso col defunto Messedaglia Guerrino, il Tribunale adito, ritenuto che nessuna documentazione gli attori non avevano presentata, che poco chiare erano le cose da essi esposte, sì che non si comprendeva facilmente che cose pretendessero, che le prove per testi da essi proposte contrastavano colla risultanza del rogito Federici dianzi richiamato e perciò la loro ammissibilità era resistita dall'art. 1341 Cod. Civ. che anche la prova per interpello non presentavasi influente in causa, riguardando pattuizioni, che avrebbero dovuto risultare da atto scritto invece non prodotto e che erano diverse da quelle del contratto relativo precedente, che fine non risultava quando fosse avvenuto il trapasso al Dott. Bianchera, che, se edotto delle condizioni della nuova affittanza, avrebbe dovuto egli rispondere verso gli Ottoboni, tutto ciò ritenuto con sentenza 6-28 agosto 1923 n. 110 R. S. mandava assolta la convenuta dalle domande attrice col favore delle spese.

Da tale sentenza debitamente notificata con atto 1° novembre 1923 n. 245 rep. Uff. Giud. Garatti da Mantova gli Ottoboni ingiustamente gravati appellavano producendosi avanti la R. Corte di Appello di Milano, Sezione di Brescia = con citazione 27 dicembre 1923 n. 409 rep. Uff. Giud. Storchio da Castiglione delle Stiviere in confronto della Zocatelli per ottenere l'ammissione delle prove orali frustraneamente proposte in prima istanza ed alle quali, costituitesi in cause le parti

e portata la causa stessa all'orale discussione, aggiungevano dopo avere prodotta ricevuta 30 giugno 1922 del Notaio Dr. Aristide Federici per L. 1250 dovuto al Dr. Giacomo Bianchera quale proprietario del fondo "Vinandi" e pagate da Ottoboni Bortolo quale rata di affitto del fondo stesso scaduta il giorno prima, aggiungeva ripetersi - il seguente ulteriore capitolo di prova orale

Vero che il Dr. Federici depositario dell'atto scritto intervenuto fra la Signora Zocatelli Berenice ed Ottoboni Luciano e Bortolo per l'affittanza del fondo Vinandi ai patti e condizioni del contratto 7 novembre 1913 concluso con Messedaglia e con l'aumento del canone di affitto da L. 1400 a L. 2500 e cogli esoneri delle onoranze, del pattume e faletto e conferimento a loro proprietà del filo ferro e dei pali e paloni.

Vero che il Dr. Federici è depositario.....si trascriva quale è riportato in proemio della sentenza d'appello(7) Oltre di che in via subordinatissima deferivano alla Zocatelli il giuramento decisorio sugli stessi capitoli di prova orale proposti in prima istanza e riportati dalla appellata sentenza, della quale per contrario essa Zocatelli domandava la conferma di ogni sua parte col favore delle maggiori spese.

E la Corte adita, premesso che da tutto l'insieme della causa appariva chiaro il fine proposto dagli Ottoboni colla loro azione, quello cioè di conseguire dalla Zocatelli la riconsegna e l'importo di quanto da costei coll'esonero delle onoranze era stato ad essi ceduto col nuovo contratto locatizio, è chiaro altresì che contro il dr. Bianchera non reso edotto di quanto era passato fra la Zocatelli ed essi Ottoboni col contratto medesimo, e rimasto per tale modo estraneo al rapporto, derivatone, gli Ottoboni stessi non avrebbero potuto rivolgersi nemmeno per il rimborso delle spese, o corse per il filo di ferro ed i pali alle viti, e ritenuto quanto ai primi quattro capitoli delle proposte prova che essi non contengono convenzionale alcuna, che per legge debba risulterne

per iscritto ad substantiam, epperchiò nulla ostava a che potessero essere provati coll'interrogatorio al pari del capitolo ultimo prodotto in seconde cure, versando essi tutti su fatti e circostanze pertinenti ed influenti alla ragione del decidere e ritenuto infine quanto alla prova testimoniale che la prodotta ricevuta 30 giugno 1922 di lire 1250 del notaio Federici non possa costituire alcun principio di prova scritta, non prevenendo essa dalla parte avversaria, come ~~eventualmente~~ eventualmente potranno costituirlo le risposte all'interrogatorio, con sentenza 20-29 aprile 1925 in riforma della appellata sentenza ammetteva l'interrogatorio n. 185 proposto dagli appellanti sui primi quattro capitoli e sull'ultimo, rimandando la causa al R. Tribunale di Mantova a cui fu aggregato quello so presso di Castiglione delle Stiviere e rinviato al definitivo anche il giudizio sulle spese di appello.

Notificata questa sentenza, a richiesta degli appellanti con atto 2 giugno pp/ n. 310 rep. Uff. Giud. Colombo da Brescia, la Zocatelli se ne gravava avanti codesta Ecc.ma Corte Suprema, col ricorso 27 agosto pp/ a firma dell'avv. Achille Zadei da Mantova ritualmente notificato con atto del giorno appresso n. 315 rep. Uff. Giud. Crescenti richiamato in epigrafe, invocandone l'annullamento col favore delle spese per pretese violazioni: 1° dell'art. 1314 Cod. Civ. in relazione dell'art. 413 Cod. stesso; 2° dell'art. 360 n. 6 in relazione dell'art. 361 n. 2 cod. preciv. al quale ricorso, invocandone a loro volta il rigetto colla condanna della ricorrente nelle spese di questo giudizio, gli Ottoboni, padre e figlio a mezzo del sottoscritto appongono in

D I R I T T O

SUL PRIMO MEZZO / Il gravame della ricorrente, sono le sue stesse parole che facciamo nostra = si appunta segnatamente contro la ammissione del capitolo 4° unico che per se stesso ed in relazione alle domande di

citazione sia produttivo in giuridiche conseguenze in quanto = come essa ricorrente giustamente osserva = i precedenti capitoli riguardano circostanze accessorie intese a provare il luogo, il tempo, e l'occasione in cui sarebbe seguito l'accordo di cui il detto cap. 4° Contrariamente a quanto, sta scritto nella denunciata sentenza, che, cioè, nei primi quattro capitoli nessuna convenzione che per legge art. 1314 Cod. Civ) debba risultare per iscritto ad SUBSTANTIAM è racchiusa e conseguentemente nessun ostacolo tali capitoli dotti, anche per interrogatorio possono trovare nella legge" la ricorrente assume che col capitolo in questione si vuol provare non solo che col nuovo contratto locatizio la Zoccatelli esonerò gli Ottoboni dall'obbligo delle onoranze, prova che per se sola sarebbe ammissibile, ma che essa Zoccatelli, trasmise in proprietà degli Ottoboni il letame, il faletto, riconoscendo loro il diritto al rimborso delle spese per filo ferro impiegato nelle viti, per pali e paloni messi alle viti stesse, e ciò che costituirebbe una convenzione di trasferimento di proprietà di cose che a sensi dell'art. 413 Cod. Civ. sono immobili per destinazione convenzione che pertanto avrebbe dovuto farsi giusta l'art. 1314 n. 1 di per atto pubblico e per scrittura privata sotto pena di nullità, donde la pretesa inammissibilità di detta prova.

Ciò posto, è bene rifarsi, sia pure sommarariamente alla ragione, da cui fu determinata la immobilizzazione per destinazione di talune cose mobili affatto sconosciuta, nel diritto romano od alle condizioni cui è subordinata. Le terre, le officine, le fabbriche perderebbero molto della loro utilità se non fossero arredate di cose mobili adatte alla loro destinazione di guisa che la loro unione colle cose stesse per quanto di carattere accessorio acquista tale intimità che ogni separazione imprevista nuocerebbe allo interesse del proprietario non solo ma all'interesse generale ed ai bisogni dell'agricoltura e dell'industria

Per ovviare a ciò la legge ha creato una categoria speciale d'immobili: si sono considerati alcuni oggetti annessi al fondo per destinazione o per volontà del proprietario o come parte del fondo stesso e con una funzione giuridica di incontestabile utilità si sono considerati immobili, ciò che stabilisce tra una cosa mobile ed un immobile il legame indissolubile, che unisce l'accessorio al principale e ne impedisce la separazione, tanto che la cosa mobile non potrà mai essere soggetta ad esecuzione mobiliare e per conseguenza espropriata separatamente dall'immobile. E perchè una cosa mobile diventi immobile per destinazione è necessario che sia stata annessa ad un immobile per natura nello interesse dello immobile stesso, cioè: per il suo servizio, la coltivazione, l'utilità, o l'ornamento dal proprietario quale rappresentante ad esclusione di qualsiasi altro dell'interesse dell'immobile, a cui tende la immobilizzazione per destinazione, che, essendo creata dalla volontà del proprietario può cessare per la volontà contraria manifestata espressamente o tacitamente, aut verbis, aut facto. Espressamente se vendendo l'immobile, riserva a se stesso la proprietà delle cose mobili immobilizzate per destinazione - tacitamente se vende le cose mobili stesse senza vendere nello stesso tempo il fondo, al quale sono annesse, così come si sarebbe verificato nel caso in esame, ciò che mette fine giuridicamente alla immobilizzazione anche prima, che le cose immobilizzate siano state materialmente mosse o separate dallo immobile. E vi mette fine non appena nel proprietario si sia maturata la determinazione volitiva di distrarle per venderle separatamente dal suo immobile cose mobili da lui immobilizzate per destinazione, - determinazione volitiva, che costituisce l'antecedente logico, necessario, determinante della vendita susseguenti quando quelle cose non erano più a considerarsi immobilizzate e quando pertanto era venuta meno senz'altro la ragione dell'art. 1314 n.1

surrichiamato, alla cui osservanza non si sentirebbe tenuto nessun proprietario di fondo rustico, che in un dato momento e per una ragione qualsiasi si determinasse a venderlo separatamente dal fondo stesso gli animali addetti alla relativa coltura - Alla stregua di tutto ciò non potrebbe più perspicuamente essere lusingata tutta la puerilità e preciosità del proposto mezzo di cassazione e nello stesso tempo la perfetta legittimità nei riguardi del mezzo stesso della denunciata sentenza assai bene intesa e meglio significata. Quod satis!

SUL SECONDO MEZZO: Denuncia la ricorrente e se ne grava che l'impugnata sentenza abbia apoditticamente e cioè senza dimostrazione affermato che nei primi 4 capitoli di prova orale proposti dagli Ottoboni non si racchiudesse convenzione alcuna, che avesse dovuto risultare da atto scritto ad SUBSTANTIAM e che di conseguenza nessun ostacolo avrebbe potuto opporsi alla loro ammissione. Che tale affermazione rispondesse e risponda completamente a verità risulta a luce meridiana dimostrato da quanto si è superiormente dedotto sul 1° mezzo il che ai fini della giustizia dovrebbe e potrebbe anche bastare, tenuto conto che al posto tutto interessa che ~~si~~ i giudicati rispondano a verità e giustizia anche se non si risolvono in disquisizioni accademiche. Ma a parte questo l'impugnata sentenza coll'espressione "non vi ha chi non veda" si richiama alla evidenza di quanto essa afferma, evidenza che non potrebbe essere comunque messa in discussione tanto essa si impone alla semplice lettura di quei capitoli, la cui portata e finalità tendevano al ricupero di quanto la Zocatelli, addividendo ~~o~~ gli Ottoboni alla modificazione del precedente contratto locatizio aveva loro trasferito in proprietà perfettamente sciolto dalla immobilizzazione per destinazione sul fondo, ciò che a ~~un~~ colpo d'occhio bastava a fare persuasi dell'assoluta inapplicabilità al caso in esame dell'art. 1314 cod. civ. ciò che peraltro non poteva essere d'ostacolo all'accertamento della

esistenza di uno scritto, che per quanto non necessario ai fini del giudizio avrebbe potuto tornare utile e giovare, il che risponde all'appunto di contraddittorietà che la ricorrente concludendo muove = quale freccia del Parto = alla denunciata sentenza

Tutto ciò premesso e ritenuto il sottoscritto per i controricorrenti OTTOBONI LUCIANO E BORTOLO confida e

DOMANDA

che la Ecc.ma Corte Suprema voglia rigettare il surrichiamato ricorso di ZOCATELLI BERENICE vedova Dogini colla condanna di costei al rifa_ cimento a favore dei controricorrenti Ottoboni delle spese tutte di rappresentanza e difesa di questo giudizio e conseguenti